
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D. LGS. 231/2001

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D. LGS. 231/2001

INDICE

1. IL D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

1.1	La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni	pag.	3
1.2	La tipologia dei reati e degli illeciti amministrativi	pag.	5
1.3	I modelli di organizzazione, gestione e controllo	pag.	7

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001 DI MEDIAMOND S.p.A.

2.1	Caratteri generali del Modello 231	pag.	9
2.2	Il Codice Etico del Gruppo MFE	pag.	11
2.3	Il processo di adeguamento del Modello 231: finalità e metodologia	pag.	12
2.4	Le “aree di attività a rischio reato”	pag.	14
2.5	Le procedure riferibili al Modello 231	pag.	15
2.6	Indirizzi generali in materia di anticorruzione. Prevenzione della commissione dei reati tributari	pag.	16
2.7	Il sistema sanzionatorio	pag.	17
2.8	L’Organismo di Vigilanza e Controllo	pag.	21
2.9	Segnalazioni (<i>whistleblowing</i>)	pag.	26
2.10	Informazione e formazione	pag.	27

ALLEGATI

Allegato A	- D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231	pag.	31
Allegato B	- I reati presupposto	pag.	61
Allegato C	- Presidi organizzativi e di controllo (per aree di attività a rischio reato e reati presupposto associabili)	pag.	73
Allegato D	- Indirizzi Generali in materia di Anticorruzione	pag.	98

1. IL D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

1.1 La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” (di seguito “**Decreto**” o “**D. Lgs. 231/2001**”) ha inteso adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali cui l’Italia aveva precedentemente aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 (sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea), la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 (sulla lotta alla corruzione che coinvolga funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri) e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 (sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali).

Con il D. Lgs. 231/2001 è stato introdotto per la prima volta nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa – riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale – a carico degli enti¹, per alcuni reati e illeciti amministrativi commessi, nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da:

- (i) persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi (c.d. soggetti “*apicali*”);
- (ii) persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Qualora l’autore del reato o dell’illecito amministrativo rientri tra i soggetti apicali è stabilita una presunzione di responsabilità, in considerazione del fatto che tale persona fisica esprime, rappresenta e realizza la politica gestionale dell’ente. Non vi è, invece, alcuna presunzione di responsabilità a carico dell’ente nel caso in cui l’autore del reato o dell’illecito amministrativo sia una persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto (i), poiché in tal caso il fatto illecito del soggetto sottoposto comporta la responsabilità dell’ente solo se risulta che la sua commissione è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

La responsabilità dell’ente è aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito, che, pertanto, resta regolata dal diritto penale comune. In ogni caso la responsabilità dell’ente e quella della persona fisica che ha materialmente commesso il reato sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al Giudice penale. Inoltre, la responsabilità dell’ente permane anche nel caso in cui la persona fisica autrice del reato non sia identificata o non risulti punibile.

* * *

La responsabilità introdotta dal D. Lgs. 231/2001 sorge soltanto nelle ipotesi in cui la condotta illecita sia stata realizzata nell’*interesse* o a *vantaggio* dell’ente: dunque, non soltanto allorché il comporta-

¹ Sulla base dell’interpretazione giurisprudenziale consolidatasi nel tempo, tra gli enti destinatari del Decreto, oltre a quelli specificatamente indicati (“*gli enti forniti di personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica e le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica*”, con esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non economici nonché degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale) rientrano anche le società di diritto privato che esercitano un pubblico servizio (ad es. attraverso un rapporto concessorio) e società controllate da pubbliche amministrazioni.

mento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, all'ente, bensì anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto illecito trovi ragione nell'*interesse* dell'ente. Non è, invece, configurabile una responsabilità dell'ente nel caso in cui l'autore del reato o dell'illecito amministrativo abbia agito nell'esclusivo interesse proprio di terzi.

Il Decreto mira a coinvolgere nella repressione di alcuni reati o illeciti amministrativi anche gli enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato o dell'illecito amministrativo o nel cui interesse il reato o l'illecito amministrativo sia stato commesso. Infatti, sono previste sanzioni per quell'ente che non si sia organizzato per evitare fenomeni criminosi al proprio interno, laddove dei soggetti funzionalmente allo stesso riferibili abbiano commesso uno dei reati o dagli illeciti amministrativi previsti dal Decreto.

Il D. Lgs. 231/2001 ha, quindi, inteso costruire un modello di responsabilità dell'ente conforme a principi garantistici, ma con funzione preventiva: di fatto, attraverso la previsione di una responsabilità da fatto illecito direttamente in capo agli enti, si vuole, infatti, sollecitare questi ultimi ad organizzare le proprie strutture ed attività in modo da assicurare adeguate condizioni di salvaguardia degli interessi penalmente protetti.

Il Decreto si applica in relazione sia a reati commessi in Italia sia a quelli commessi all'estero, a condizione che: (i) l'ente abbia nel territorio dello Stato italiano la sede principale (cioè la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione) ovvero il luogo in cui viene svolta l'attività in modo continuativo, ovvero (ii) nei confronti dello stesso non proceda direttamente lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

* * *

L'accertamento della responsabilità prevista dal D. Lgs. 231/2001 espone l'ente a diverse tipologie di sanzioni.

Le sanzioni comminabili all'ente sono sia di tipo *pecuniario* sia di tipo *interdittivo*: tra queste ultime le più gravi sono la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Le sanzioni *pecuniarie* si applicano ogni qual volta l'ente commetta uno dei reati o degli illeciti amministrativi previsti dal Decreto. Le sanzioni *interdittive*, invece, possono essere applicate soltanto in relazione agli illeciti per i quali sono espressamente e specificatamente previste, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni: (i) l'ente abbia tratto dall'illecito un profitto di rilevante entità e l'illecito sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, quando la commissione dell'illecito sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; (ii) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le misure *interdittive* – qualora sussistano gravi indizi di responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi che rendano concreto il pericolo di un'eventuale commissione di illeciti della stessa indole – possono essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare, già nella fase delle indagini.

Nei confronti dell'ente, inoltre, è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la *confisca del prezzo o del profitto di reato* (salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato)².

Qualora vengano applicate sanzioni interdittive, può essere disposta la *pubblicazione della sentenza di condanna*, misura capace di recare un grave impatto sull'immagine dell'ente.

Infine, al verificarsi di specifiche condizioni, il Giudice – in sede di applicazione di una sanzione interdittiva che determinerebbe l'interruzione dell'attività dell'ente – ha la facoltà di nominare un commissario con il compito di vigilare sulla prosecuzione dell'attività stessa, per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata.

Il testo aggiornato del D. Lgs. 231/2001 è quivi unito quale **Allegato A**.

1.2 La tipologia dei reati e degli illeciti amministrativi

I **reati** e gli **illeciti amministrativi** destinati a comportare il regime di responsabilità previsto dal D. Lgs. 231/2001 originariamente si riferivano esclusivamente ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (quali, tra l'altro, l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, la malversazione a danno dello Stato, la truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico, la frode informatica ai danni dello Stato, la concussione e la corruzione, ecc.). Vari provvedimenti legislativi hanno progressivamente ampliato il novero di quegli illeciti (c.d. "*reati presupposto*"), la cui commissione può determinare la responsabilità amministrativa degli enti.

Attualmente le fattispecie di reato/illecito amministrativo qualificabili come tali ai sensi del Decreto sono le seguenti:

- **art. 24**, che attualmente si riferisce a fattispecie riguardanti "*indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*";
- **art. 24-bis** con riferimento ai "*delitti informatici*" e al "*trattamento illecito di dati*";
- **art.-24 ter** con riferimento ai "*delitti di criminalità organizzata*";
- **art. 25**, che attualmente si riferisce a fattispecie quali "*peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione*";
- **art. 25-bis** che si riferisce alla fattispecie della "*falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*";
- **art. 25-bis.1** con riferimento ai "*delitti contro l'industria e il commercio*";
- **art. 25-ter** con riferimento ai "*reati societari*" (quali, ad esempio, false comunicazioni sociali, aggiotaggio, impedito controllo, operazioni in pregiudizio dei creditori);

² Quando non è possibile eseguire la confisca sui beni costituenti direttamente il prezzo o il profitto del reato, la confisca può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto di reato. In via cautelare può essere disposto il sequestro delle cose che, costituendo prezzo o profitto di reato o loro equivalente monetario, sono suscettibili di confisca.

- **art. 25-quater** che si riferisce al delitto relativo alle *“delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”*;
- **art. 25-quater.1** riguardante le *“pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”*;
- **art.25-quinquies** che mira a reprimere alcuni *“delitti contro la personalità individuale”* (quali, ad esempio, riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, prostituzione e pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, tratta di persone, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro);
- **art. 25-sexies** con riferimento ai reati c.d. di *“market abuse”*;
- **art. 25-septies** con riguardo alle ipotesi di *“omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”*;
- **art. 25-octies** con riferimento ai reati di *“ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio”*;
- **art. 25-octies.1** che estende la responsabilità amministrativa dell’ente ai *“delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e di trasferimento fraudolento di valori”*;
- **art. 25-novies** con riguardo ai reati in materia di *“protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;
- **art. 25-decies** con riferimento al *“reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”*;
- **art. 25-undecies** con riferimento ai *“reati ambientali”*;
- **art. 25-duodecies** con riguardo al reato di *“impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”* e ad altri reati in tema di immigrazione clandestina;
- **art. 25-terdecies** con riferimento ai reati di *“razzismo e xenofobia”*;
- **art. 25-quaterdecies** relativo ai reati di *“frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse”*;
- **art. 25-quinquiesdecies** con riguardo ai *“reati tributari”*;
- **art. 25-sexiesdecies** relativo ai *“reati di contrabbando”*;
- **art. 25-septiesdecies**, con riguardo ai *“delitti contro il patrimonio culturale”*;
- **art. 25-duodevicies** relativo ai reati in materia di *“riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”*;
- **art. 25-undevicies** relativo ai delitti *“contro gli animali”*.

L’ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001 è stato ulteriormente esteso anche con la legge di *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle nazioni Unite contro il crimine organizzato*

transnazionale” (Legge n. 146 del 16 marzo 2006), con particolare riguardo ai reati di c.d. “**criminalità organizzata transnazionale**” (quali, ad esempio, associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, traffico di migranti, ecc.)³.

Nell’**Allegato B** sono riportate nel dettaglio le varie fattispecie di reato/illecito amministrativo qualificabili come “*reato presupposto*” ex D. Lgs. 231/2001.

1.3 I modelli di organizzazione, gestione e controllo

Secondo l’impostazione generale del Decreto, l’ente risponde se non ha adottato le misure necessarie ad impedire la commissione di reati o illeciti amministrativi del tipo di quello realizzato.

Tuttavia, l’art. 6 del D. Lgs. 231/2001, nell’introdurre il regime di responsabilità amministrativa dell’ente, prevede una forma specifica di “*esonero*” da detta responsabilità qualora l’ente dimostri che:

- a) l’organo dirigente dell’ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dell’illecito, “*modelli di organizzazione e di gestione*” idonei a prevenire reati o illeciti amministrativi della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un *organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*;
- c) le persone che hanno commesso l’illecito hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera b) che precede.

L’“*esonero*” dalla responsabilità dell’ente passa, quindi, attraverso il *giudizio di idoneità* del sistema interno di organizzazione e controlli, che il giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale a carico dell’autore materiale del fatto illecito (soggetto apicale o sottoposto).

Pertanto, nella formulazione dei *modelli di organizzazione e di gestione* l’ente deve porsi come obiettivo l’esito positivo di tale giudizio di idoneità.

In particolare, se il reato è commesso da *soggetti apicali*, l’ente è responsabile qualora non dimostri: (i) di avere adottato ma anche efficacemente attuato, prima della commissione del fatto di reato, un modello di organizzazione e gestione *idoneo* ad impedire reati/illeciti amministrativi della specie di quello commesso; (ii) di avere istituito un organismo dotato di autonomi poteri di iniziative, vigilanza e controllo, il quale abbia effettivamente vigilato sull’osservanza di tale modello; (iii) che il reato sia stato

³ Si segnala, altresì, una particolare ipotesi di responsabilità amministrativa dipendente da illecito amministrativo e prevista al di fuori del D. Lgs. 231/2001. Si tratta del caso disciplinato dagli artt. artt. 187-*quinquies* ss. D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (“*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*” o “**TUF**”), che prevedono sanzioni pecuniarie amministrative (oltre alla confisca – anche per equivalente – del prodotto o del profitto dell’illecito e dei beni utilizzati per commetterlo) a carico dell’ente nel cui interesse o a vantaggio del quale siano stati commessi gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato previsti dagli artt. 187-*bis* e 187-*ter* del TUF. Va, infine, segnalata anche una specifica responsabilità amministrativa per gli enti che operano nella filiera della produzione e commercializzazione degli oli di oliva vergini, per alcuni illeciti amministrativi dipendenti da reato (artt. 440, 442, 444, 473, 474, 515, 516, 517 e 517-*quater* del Codice Penale) così come previsto dall’art. 12 della Legge 14 gennaio 2013, n. 9 (“*Norme sull’indicazione dell’origine e sulla classificazione degli oli di oliva vergini*”).

commesso per fraudolente elusioni del modello di organizzazione e gestione da parte del soggetto apicale infedele.

Quando, invece, il fatto sia commesso da *soggetti sottoposti*, dovrà essere provato che la commissione dell'illecito è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza da parte dei soggetti apicali; questi obblighi, tuttavia, non possono ritenersi violati se prima della commissione dell'illecito l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e gestione *idoneo* a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il D. Lgs. 231/2001 prevede, quindi, che i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- 1) identificare i c.d. *“rischi potenziali”*, ovvero individuare nel contesto aziendale le aree o i settori di attività nel cui ambito potrebbero essere astrattamente commessi gli illeciti previsti dal Decreto (*“aree di attività a rischio reato”*);
- 2) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione agli illeciti da prevenire, con l'intento di contrastare efficacemente – cioè ridurre ad un livello accettabile – i rischi identificati;
- 3) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali illeciti;
- 4) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di organizzazione e gestione;
- 5) introdurre un sistema disciplinare interno all'ente idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione e gestione.

Per la costruzione del modello di organizzazione e gestione il Decreto richiama, quindi, un tipico sistema aziendale di gestione dei rischi (*“risk management”*).

Inoltre, affinché siano efficacemente attuati, i modelli di organizzazione e gestione, relativamente alle fattispecie di reato/illecito amministrativo considerate dal Decreto, richiedono verifiche periodiche e – laddove necessario – successive modifiche in considerazione delle violazioni effettivamente verificatesi e degli eventuali mutamenti dell'organizzazione aziendale o dell'attività d'impresa.

Con particolare riferimento ai rischi derivanti dalla commissione di illeciti in tema di sicurezza e salute sul lavoro, l'art. 30 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (**“Testo Unico Sicurezza”**) – come modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 (recante *“Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* – ha inoltre previsto una presunzione di conformità ai requisiti attesi per i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente agli standard internazionali riconosciuti (attualmente Standard UNI ISO 45001 del 2018).

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001 DI MEDIAMOND S.p.A.

2.1 Caratteri generali del Modello 231

MEDIAMOND S.p.A. (di seguito “**MEDIAMOND**” o la “**Società**”)⁴ è una società esercente l’attività di vendita e distribuzione di spazi pubblicitari e promozionali su siti *web*, emittenti radiofoniche, affissioni tradizionali e digitali, testate periodiche nonché altri mezzi di informazione realizzati su supporti cartacei e/o digitali.

Mediamond, già prima dell’ingresso nel Gruppo MFE, aveva posto in essere le attività necessarie per adeguare il proprio modello di organizzazione, gestione e controllo⁵, a quanto previsto dal Decreto (di seguito “**Modello 231**”), procedendo a successivi aggiornamenti dello stesso.

L’adozione (e i successivi aggiornamenti) del Modello 231 costituisce uno strumento essenziale affinché i suoi Destinatari - come oltre definiti - adottino, nell’espletamento delle proprie attività lavorative e/o dei propri incarichi o funzioni, dei comportamenti corretti, legittimi e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione degli illeciti contemplati dal Decreto stesso.

Il Modello 231 di MEDIAMOND, nella sua prima stesura, quando la Società faceva parte del Gruppo Mondadori, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 28 luglio 2014 e successivamente modificato e integrato con la delibera dell’11 maggio 2015.

La presente versione - da considerarsi sostitutiva della precedente - è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione di MEDIAMOND con delibera del 17 settembre 2025, a seguito di un processo di analisi che ha tenuto conto: (i) delle nuove fattispecie di illecito introdotte dal legislatore nonché di altre novità normative; (ii) dei nuovi e diversi assetti organizzativi assunti dalla Società a seguito dell’ingresso nel Gruppo MFE; (iii) di una valutazione complessiva sull’opportunità di aggiornamento dello stesso.

* * *

Il Modello 231 è destinato a tutti coloro che operano a qualunque titolo per MEDIAMOND, quale che sia il rapporto - anche temporaneo - che li lega alla stessa; in particolare esso è vincolante per coloro che: (i) rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o controllo della Società; (ii) sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto (i) che precede (di seguito, complessivamente, “**Destinatari**”).

Con l’adozione del Modello 231, MEDIAMOND si è, quindi, posta l’obiettivo di dotarsi di un sistema strutturato ed organico comprendente un complesso di principi generali di comportamento nonché

⁴ Mediamond è entrata a far parte del Gruppo MFE a seguito dell’acquisizione da parte di Publitalia’80 SpA, già titolare del 50% del capitale sociale della Società, delle restanti quote di partecipazione, prima detenute da *Direct Channel* S.p.A., società del Gruppo Mondadori.

⁵ Il modello di organizzazione, gestione e controllo va inteso quale insieme di regole aziendali di carattere generale, comportamentali ed operative, che si estrinsecano - tra l’altro - nell’assetto organizzativo della Società, nel sistema di attribuzione delle deleghe e dei poteri, nelle linee guida organizzative e nelle prassi operative, nel sistema disciplinare, etc

di procedure ed attività di controllo, che risponda alle finalità ed alle prescrizioni richieste dal D. Lgs. 231/2001 sia in termini di prevenzione dei reati/illeciti amministrativi dallo stesso richiamati (controlli preventivi) sia in termini di controllo dell'attuazione del Modello 231 e di eventuale irrogazione di sanzioni (controlli ex post).

* * *

Il processo di adeguamento del Modello 231 - ai fini della sua originaria definizione e dei successivi aggiornamenti - è stato effettuato tenendo conto di quanto indicato nelle Linee Guida elaborate sul tema da Confindustria⁶ nonché delle specifiche iniziative già attuate dal Gruppo MFE in materia di controllo interno e di “*corporate governance*”.

In particolare, il processo di adeguamento è stato effettuato con riferimento alle seguenti specifiche tipologie di illeciti previste dal Decreto:

- ai reati realizzabili in occasione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (**artt. 24 e 25**)⁷;
- ai “delitti informatici e al trattamento illecito di dati” (**art. 24-bis**);
- ai “delitti di criminalità organizzata” (**art. 24-ter**);
- al reato di “falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento” (**art. 25-bis**);
- ai “delitti contro l’industria e il commercio” (**art. 25-bis.1**);
- ai “reati societari”, compresa la “corruzione tra privati (**art. 25-ter**);
- ai “reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali” (**art. 25-quater**);
- ai “delitti contro la personalità individuale” (**art. 25-quinquies**);
- ai reati di aventi ad oggetto gli “abusi di mercato” (**art. 25-sexies**);
- agli “illeciti colposi” (omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime) “commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro” (**art. 25-septies**);
- ai reati di “ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio” (**art. 25-octies**);

⁶ La prima versione delle “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo” di Confindustria, elaborata nel 2002 ed approvata dal Ministero di Giustizia nel 2004, è stata successivamente aggiornata a più riprese, anche a seguito dei numerosi interventi legislativi che hanno ampliato il catalogo dei reati presupposto. L’ultimo aggiornamento è del 21 giugno 2021.

⁷ Ci si riferisce, in particolare:

- quanto all’art. 24 ai seguenti reati: *indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa (anche aggravata) in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, malversazione e frode informatica in danno allo Stato o di un ente pubblico, turbata libertà degli incanti e del procedimento di scelta del contraente*;
- quanto all’ art. 25 ai seguenti reati: *induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione pubblica, corruzione tra privati, istigazione alla corruzione tra privati e traffico di influenze illecite.*

- ai “delitti in materia di pagamento diversi dai contanti e di trasferimento fraudolento di valori” (**art. 25-octies.1**);
- ai “delitti in materia di violazione del diritto d’autore” (**art. 25-novies**);
- al “reato di non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria” (**art. 25-decies**);
- ai “reati ambientali” (**art. 25-undecies**);
- al reato avente ad oggetto “l’impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” (**art. 25-duodecies**);
- ai “reati tributari” (**art. 25-quinquiesdecies**),

nonché dalle previsioni della Legge 146/1990 rispetto ai “reati transnazionali”⁸.

Le singole fattispecie di reato presupposto considerate astrattamente applicabili alla Società sono indicate nell’**Allegato C** (*Presidi organizzativi e di controllo per aree di attività a rischio-reato e reati presupposto associabili*).

Il Modello 231 sarà aggiornato, ove necessario, in relazione alle eventuali ulteriori disposizioni normative che dovessero essere emanate in futuro dal legislatore nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001 per garantire nel tempo l’adeguatezza e l’idoneità dello stesso a prevenire la commissione dei reati presupposto identificati dalla Società.

2.2 Il Codice Etico

Il Codice Etico del Gruppo MFE contiene i principi fondamentali e i valori cui si ispira il Gruppo (e, quindi, la Società) nel perseguimento degli obiettivi sociali e rappresenta una componente fondante del Modello 231 e del complessivo sistema di controllo interno.

Il Codice Etico è stato predisposto con l’obiettivo di definire con chiarezza l’insieme dei principi e dei valori che il Gruppo MFE riconosce, accetta e condivide, e la cui osservanza è fondamentale per il regolare svolgimento delle proprie attività, l’affidabilità della gestione e l’immagine del Gruppo, nel convincimento che l’etica nella conduzione degli affari sia da perseguire quale condizione di successo per l’impresa. Nel Codice Etico sono, infatti, espressi principi etici e valori fondamentali (quali, ad esempio, lealtà, correttezza, trasparenza, responsabilità, buona fede) che esprimono l’identità aziendale del Gruppo MFE e, in questa prospettiva, costituiscono una componente fondante del Modello 231 nonché un utile riferimento interpretativo nella concreta applicazione dello stesso in relazione alle dinamiche aziendali, anche al fine di rendere operante la scriminante di cui all’art. 6 del D. Lgs. 231/2001.

⁸ Le attività di valutazione del sistema dei controlli preventivi hanno considerato le fattispecie di illecito contemplate dal Decreto al momento dell’effettuazione dell’analisi: pertanto, il processo di adeguamento è stato focalizzato sugli illeciti ritenuti di interesse prioritario per la Società, in considerazione della sua organizzazione e della natura delle attività svolte dalla stessa. Inoltre, alcune tipologie di illecito previste dal Decreto (a titolo meramente esemplificativo, quelle previste dall’art. 25-*quater*.1) sono state escluse in quanto MEDIAMOND, tenuto conto dell’attività sociale svolta, ne ha ritenuto estremamente improbabile – se non addirittura impossibile – la commissione.

Tali principi costituiscono una base valoriale comune per tutte le società del Gruppo e sono vincolanti per i componenti degli organi sociali di governo e di controllo (“Organi sociali”), per tutte le persone legate da rapporti di lavoro subordinato con le nostre società (“Dipendenti”), per tutti coloro che operano per/con il Gruppo, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega allo stesso (a mero titolo esemplificativo, “Collaboratori”, “Fornitori”, “Clienti”, “Partners commerciali”, “Utenti”, etc.) (di seguito definiti congiuntamente e per brevità “Destinatari”).

Il Codice Etico stabilisce, quale principio inderogabile dell’operato del Gruppo MFE, il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e dei valori etici comunemente riconosciuti nella conduzione degli affari e sancisce i principi cui (i) si devono attenere – nello svolgimento quotidiano delle proprie attività lavorative e/o dei propri incarichi o funzioni – tutti i Destinatari; (ii) si devono orientare le operazioni, i comportamenti e i rapporti, sia interni al Gruppo sia esterni allo stesso. A seguito della sua adozione e delle successive modifiche, il Codice Etico è stato adeguatamente diffuso ai Destinatari. Inoltre, i contratti di collaborazione, di fornitura e, più in generale, aventi ad oggetto le relazioni d’affari di terzi con le società del Gruppo sono stati rivisti in modo da contenere un esplicito riferimento al Codice Etico (nonché al Modello 231 della Società) e da prevedere che l’inosservanza dei principi imprescindibili in esso previsti possa costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte.

L’importanza che il Codice Etico riveste per la Società ed il Gruppo e la sua efficacia cogente sono comprovate dalla previsione di apposite sanzioni in caso di violazione dello stesso, come indicato al successivo paragrafo 2.6 (*Il sistema sanzionatorio*).

2.3 Il processo di adeguamento del Modello 231: finalità e metodologia

La scelta di MEDIAMOND di dotarsi di un modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. 231/2001 (nonché di provvedere al suo costante adeguamento) si inserisce nella più ampia politica d’impresa della Società e del Gruppo MFE, volta a sensibilizzare i Destinatari ad una gestione trasparente e corretta delle attività sociali, nel rispetto delle norme giuridiche vigenti e dei fondamentali principi di etica negli affari. Nello specifico, scopo principale del Modello 231 è la definizione di un sistema strutturato ed organico di procedure/regole di comportamento e di attività di controllo, da svolgersi principalmente in via preventiva, al fine di prevenire – per quanto possibile – la commissione delle diverse tipologie di reato/illecito amministrativo contemplate dal Decreto.

In particolare, il Modello 231 si propone le seguenti finalità:

- diffondere ed affermare una cultura d’impresa improntata al rispetto delle leggi e dei regolamenti, prevenendo e ragionevolmente limitando i possibili rischi connessi all’attività aziendale con particolare riguardo all’individuazione e alla riduzione di eventuali condotte illecite;
- diffondere una cultura del “controllo” che presieda al raggiungimento degli obiettivi che, nel tempo, la Società si pone;
- prevedere un’efficiente ed equilibrata organizzazione dell’impresa, con particolare riguardo alla formazione delle decisioni ed alla loro trasparenza, ai controlli preventivi e successivi nonché all’informazione interna ed esterna;
- determinare in tutti i Destinatari e, in particolare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di

MEDIAMOND nelle aree di attività aziendali considerate potenzialmente a rischio (“*aree di attività a rischio reato*”) la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni definite nel Codice Etico, nel Modello 231 e/o nelle procedure aziendali ad esso riferibili, in illeciti passibili di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;

- ribadire che tali forme di comportamento illecito, di qualsiasi tipo ed indipendentemente dalle finalità che le possono determinare, sono condannate dalla Società in quanto contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici cui la stessa (e, in generale, le società del Gruppo MFE) si ispira nello svolgimento delle proprie attività e nell’espletamento della propria missione aziendale;
- consentire alla Società un costante controllo ed un’attenta vigilanza sulle attività d’impresa, in modo da poter intervenire tempestivamente, anche (i) in via preventiva, attraverso il monitoraggio sulle “*aree di attività a rischio reato*”, contrastando *ex ante* la commissione di tali illeciti ovvero (ii) applicando le misure disciplinari previste dal Modello 231.

Nel processo di definizione del Modello 231, come già accennato, MEDIAMOND si è ispirata a consolidati principi in materia sia di “*corporate governance*” sia di controllo interno, in coerenza con le politiche di *Enterprise Risk Management* adottate dal Gruppo.

Secondo tali principi un sistema di gestione e di controllo dei rischi in linea con le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001, integrato e reso coerente con la gestione complessiva dei processi aziendali, prevede le seguenti caratteristiche:

- (i) individua e formalizza la mappatura delle “*aree di attività a rischio reato*”, ovvero delle aree aziendali interessate a potenziali casistiche di reato/illecito amministrativo;
- (ii) procede all’analisi dei rischi potenziali per le “*aree di attività a rischio reato*”, con riguardo alle potenziali modalità attuative degli illeciti;
- (iii) procede all’analisi dei rischi potenziali e alla valutazione del sistema aziendale di controlli preventivi rispetto alla commissione di illeciti e, se necessario, alla sua definizione o adeguamento.

Il processo di definizione del Modello 231 si è, pertanto, articolato in due fasi:

- a) l’identificazione e la mappatura formalizzata dei rischi, ovvero l’analisi del contesto aziendale per individuare (i) le fattispecie di reato/illecito amministrativo rilevanti per la Società, (ii) le aree che – in ragione delle attività effettivamente svolte dalla Società – risultino potenzialmente interessate da eventuali casistiche di reato e, infine, (iii) le possibili modalità con cui si possono verificare gli eventi pregiudizievoli previsti dal D. Lgs. 231/2001 e le relative finalità;
- b) la definizione del Modello 231, mediante valutazione del sistema d’organizzazione, gestione e controllo dei rischi già esistente all’interno di MEDIAMOND e del suo successivo adeguamento, integrando o modificando i controlli preventivi esistenti nonché formalizzandoli in specifiche procedure, qualora necessario, al fine di contrastare efficacemente i rischi identificati e, comunque, ridurli ad un livello accettabile.

2.4 Le “aree di attività a rischio reato”

In base alle risultanze delle attività di identificazione dei rischi effettuata da MEDIAMOND, sono state individuate le seguenti “aree di attività a rischio reato”, intese – come sopra evidenziato – quali aree aziendali interessate da potenziali casistiche di illecito:

- 1) la gestione degli adempimenti obbligatori nei confronti della P.A. per autorizzazioni, licenze e/o concessioni pubbliche;
- 2) la gestione dei rapporti con la P.A. o con Autorità Pubbliche di vigilanza per verifiche e accertamenti;
- 3) la realizzazione di programmi di formazione e/o servizi a favore del personale finanziati con contributi pubblici;
- 4) la gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con i soci;
- 5) la gestione della contabilità e la predisposizione delle relazioni finanziarie annuali e infrannuali;
- 6) la predisposizione del bilancio di sostenibilità;
- 7) la gestione degli adempimenti fiscali;
- 8) la gestione dei rapporti intercompany;
- 9) la gestione delle operazioni straordinarie;
- 10) l’approvvigionamento e la gestione di servizi assicurativi;
- 11) la gestione dei rapporti con istituti di credito;
- 12) la gestione di rapporti con società di factoring;
- 13) la gestione di incassi e pagamenti;
- 14) la gestione dei fondi cassa;
- 15) l’acquisizione di beni e servizi;
- 16) la gestione della logistica;
- 17) l’acquisizione di incarichi professionali;
- 18) il monitoraggio dei contenuti da emettere;
- 19) la vendita di spazi pubblicitari;
- 20) la gestione delle operazioni di cambio merce;
- 21) la gestione dei crediti;
- 22) la gestione dei rapporti con agenti, agenzie e procacciatori d’affari;
- 23) la gestione dei diritti di negoziazione;

- 24) la selezione e assunzione del personale;
- 25) la gestione del personale⁹;
- 26) l'amministrazione del personale;
- 27) la gestione degli adempimenti assistenziali e previdenziali;
- 28) la gestione delle spese di trasferta;
- 29) la gestione delle spese per omaggi e liberalità;
- 30) la gestione delle spese di rappresentanza e delle sponsorizzazioni;
- 31) la gestione degli adempimenti legislativi finalizzati alla tutela della salute e la sicurezza sul lavoro;
- 32) la gestione degli adempimenti legislativi finalizzati alla tutela dell'ambiente;
- 33) la gestione e comunicazione delle informazioni privilegiate;
- 34) l'acquisizione di informazioni riservate;
- 35) la gestione dei procedimenti giudiziari, extragiudiziali o arbitrali;
- 36) la gestione dei sistemi informatici aziendali¹⁰;
- 37) la gestione delle operazioni di *product placement*.

Il risultato del processo di mappatura dei rischi e di analisi delle “*aree di attività a rischio reato*” è raccolto in appositi documenti conservati presso la Società.

Nell'**Allegato C** sono descritte le “*aree di attività a rischio reato*” (a rischio diretto o strumentale), i reati alle stesse associabili nonché i diversi presidi organizzativi adottati dalla Società.

2.5 Le procedure riferibili al Modello 231

Una volta completata l'attività di identificazione dei rischi e di individuazione delle “*aree di attività a rischio reato*”, si è quindi proceduto ad effettuare la ricognizione e la valutazione dell'efficacia del sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società e a codificare – ove necessario – in appositi documenti gli standard e le attività di controllo da applicare nei vari processi, al fine di prevenire le condotte illecite individuate dal Decreto.

Le procedure/regole di comportamento riferibili al Modello 231 sono definite e aggiornate dalle funzioni aziendali competenti e portate a conoscenza dei Destinatari con apposite comunicazioni e messe a disposizione attraverso la pubblicazione nella *intranet* aziendale in apposite sezioni.

⁹ Nello specifico ci si riferisce a: sistema incentivante; riconoscimento di promozioni/incrementi retributivi e *fringe benefits*.

¹⁰ Nello specifico ci si riferisce a: sistema gestione delle licenze *software*, gestione della sicurezza fisica e logica, segregazione dei compiti, gestione del sito internet.

Le procedure/regole di comportamento riconducibili al Modello 231 si integrano con i principi espressi nel Codice Etico, con la regolamentazione aziendale interna, con gli organigrammi aziendali, gli ordini di servizio, il sistema di attribuzione delle deleghe e dei poteri e delle procure aziendali e con tutti quegli strumenti organizzativi o di controllo – comunque funzionali al Modello 231 – già utilizzati ed operanti nell’ambito della Società.

Le procedure riferibili al Modello 231, così come le altre disposizioni della regolamentazione aziendale interna, rispondono a principi generali di controllo interno, coerenti con le *best practices* di gestione dei rischi, volte a garantire una conduzione dell’impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati nonché il rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 231/2001. In linea generale, il sistema di controllo interno della Società, delineato nell’ambito delle procedure aziendali e nelle altre norme societarie interne, deve essere idoneo a:

- garantire, nell’ambito dei processi aziendali, un adeguato livello di separazione di funzioni, così da ridurre la praticabilità di comportamenti “*a rischio reato*” e favorirne la tempestiva identificazione;
- assicurare l’attribuzione di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;
- garantire, nell’ambito delle attività operative ed amministrativo-contabili, l’utilizzo di sistemi e procedure che assicurino la registrazione completa e accurata dei fenomeni aziendali e dei fatti della gestione;
- assicurare che la gestione delle risorse finanziarie avvenga nel pieno rispetto delle normative vigenti e che ogni movimentazione finanziaria sia preventivamente autorizzata, nonché accuratamente e completamente registrata e rendicontata;
- garantire la tracciabilità delle attività di controllo e di monitoraggio effettuate sui processi operativi e sulle attività amministrativo-contabili.

2.6 Indirizzi generali in materia di anticorruzione. Prevenzione della commissione dei reati tributari

Considerato il costante rafforzamento dell’impegno nella lotta alla corruzione, pubblica e privata, a livello internazionale nonché la particolare attenzione riservata anche dal legislatore nazionale al contrasto delle pratiche corruttive (a partire dalla *Legge Anticorruzione del 2012*) al fine di allineare anche il Gruppo alle *best practices* via via sviluppatesi per fronteggiare i fenomeni corruttivi, il Modello 231 si compone anche di un documento dedicato agli “**Indirizzi Generali in materia di Anticorruzione**” (quivi **Allegato sub D**), che propone un quadro sistematico di riferimento in materia di divieto di pratiche corruttive, fornendo – in osservanza di quanto previsto nel del Codice Etico con riferimento alle relazioni d’affari – una sintesi delle norme etico-comportamentali cui i Destinatari - in particolare laddove questi ultimi operino in particolari “*aree di attività a rischio reato*” (quali, ad es. nei rapporti con istituzioni e funzionari pubblici, nel processo di acquisto di beni e servizi, nelle attività di vendita di beni e servizi, etc.) - devono strettamente attenersi affinché non vengano posti in essere comportamenti illegittimi o scorretti nonché siano rispettate le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di anticorruzione, i principi e i valori contenuti nel Codice Etico, nel Modello 231 e nelle procedure aziendali di tempo in tempo adottate.

L'estensione del perimetro dei reati presupposto ad alcune delle fattispecie di illecito previste dal D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (c.d. *reati tributari*) ha sollecitato le imprese ad acquisire una sempre maggiore consapevolezza dei rischi aziendali - anche a livello fiscale. In tale contesto, pertanto, è stato definito un intervento attento e coordinato, finalizzato ad eliminare o quantomeno attenuare il rischio di commissione degli illeciti di cui all'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto.

Nello specifico, il Gruppo MFE ha definito un "*Tax Compliance Model*" con l'obiettivo di disciplinare modalità, strumenti ed organizzazione del sistema di governance del rischio fiscale (inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero, in generale, in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario), attraverso l'adozione di un idoneo sistema di rilevazione, valutazione, gestione e controllo di tale rischio (c.d. "*Tax Control Framework*" o "*TFC*").

Sulla base del modello di riferimento sviluppato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e delle *best practices* nazionali ed internazionali, il TFC adottato dal Gruppo è volto a garantire un'adeguata identificazione, misurazione e gestione del rischio fiscale, attraverso una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori dell'organizzazione aziendale, l'adozione e il rispetto di specifiche procedure, così come la definizione di presidi atti a riscontrare eventuali carenze nel funzionamento del sistema e per l'attivazione di opportune azioni correttive.

2.7 Il sistema sanzionatorio

Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2 lett. e) e dall'art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto la definizione di un adeguato sistema disciplinare idoneo a sanzionare l'eventuale violazione del Modello 231 e delle procedure aziendali ad esso riferibili, da parte dei soggetti in posizione apicale e/o dei soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, costituisce un elemento indispensabile del Modello stesso e condizione essenziale per garantirne l'efficacia.

La previsione di sanzioni, debitamente commisurate alla violazione commessa e dotate di "*meccanismi di deterrenza*" ha lo scopo di contribuire a garantire sia l'efficacia e l'effettività del Modello 231 sia dell'attività di vigilanza e controllo effettuata dall'organismo di vigilanza e controllo.

Aderendo alle prescrizioni del Decreto la Società ha, quindi, definito che la violazione delle norme del Codice Etico, delle disposizioni contenute nel Modello 231 e/o nelle procedure ad esso riferibili comporta, a carico dei Destinatari, l'applicazione di sanzioni. Tali violazioni, infatti, ledono il rapporto di fiducia - improntato in termini di trasparenza, correttezza, integrità e lealtà - instaurato con la Società stessa e possono determinare, quale conseguenza, l'avvio di un procedimento disciplinare a carico dei soggetti interessati e l'irrogazione di sanzioni. Ciò a prescindere dall'instaurazione di un eventuale procedimento penale o amministrativo - nei casi in cui il comportamento integri o meno un'ipotesi di illecito - e dall'esito del conseguente giudizio¹¹.

¹¹ In ogni caso, stante l'autonomia delle violazioni del Codice Etico, del Modello 231 e/o delle procedure aziendali rispetto alle violazioni delle norme di legge che comportano la commissione di un reato o di un illecito amministrativo rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001, la valutazione delle condotte poste in essere dai Destinatari effettuata dalla Società, può non coincidere con la valutazione del giudice in sede penale.

Le sanzioni e il relativo *iter* di contestazione delle violazioni si differenziano in relazione alla diversa categoria di Destinatari.

Lavoratori Dipendenti

I comportamenti tenuti dai **lavoratori dipendenti** in violazione dei principi e delle regole comportamentali previsti nel Codice Etico, nel Modello 231 e/o nelle procedure aziendali sono considerati inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, pertanto, hanno rilevanza anche quali illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi del personale dipendente, esse rientrano tra quelle previste dal sistema disciplinare aziendale e/o dal sistema sanzionatorio previsto dalle norme specialistiche contenute, in particolare, nei CCNL e nei Contratti Integrativi Aziendali di tempo in tempo applicabili, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970) ed eventuali normative speciali e/o di settore applicabili.

Il sistema disciplinare aziendale di MEDIAMOND è, quindi, costituito dalle norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia nonché dalle disposizioni pattizie previste da CCNL e Contratti Integrativi Aziendali. Le infrazioni sono accertate ed i conseguenti procedimenti disciplinari sono avviati dalle direzioni competenti secondo l'assetto organizzativo aziendale, in conformità con la vigente normativa e con le disposizioni contenute nei CCNL e nei Contratti

Le sanzioni contemplate dalle previsioni contrattuali vigenti (ad es. per il CCNL per i dipendenti di aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi: *biasimo verbale, biasimo scritto, multa fino all'importo di 4 ore di retribuzione, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 10 giorni, licenziamento disciplinare*) sono applicate tenendo conto, in particolare, della rilevanza degli obblighi violati nonché degli elementi di seguito elencati:

- della gravità della condotta e, in particolare, dell'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia evidenziata;
- del comportamento complessivo del dipendente, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti sanzioni disciplinari ed alla reiterazione delle condotte;
- della posizione gerarchica e/o funzionale, del ruolo ricoperto e delle mansioni del dipendente coinvolto;
- della presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità del soggetto coinvolto e alle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
- dall'eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel commettere il fatto;
- di altre particolari circostanze rilevanti che accompagnano la violazione.

Le sanzioni disciplinari potranno essere applicate, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nel caso in cui, anche in eventuale concorso con altri, si presentino le seguenti condotte:

- mancato rispetto, in generale, dei principi/regole di comportamento contenuti nel Codice Etico, nel Modello 231 e/o nelle procedure aziendali allo stesso riferibili, anche mediante condotte omissive;
- omissioni di osservanza di norme e di condotte cogenti previste da leggi nazionali ed internazionali, che dispongano regole di organizzazione e prevenzione, che siano dirette in modo univoco al compimento di uno o più degli illeciti contemplati dal Decreto;
- omissioni di comportamenti prescritti nel Codice Etico, nel Modello 231 e/o nelle procedure aziendali allo stesso riferibili, che espongono la Società a situazioni di rischio rispetto agli illeciti di cui al Decreto;
- inosservanza delle procedure e/o dei processi di attuazione delle decisioni dei soggetti apicali e/o dei superiori gerarchici nelle attività organizzative ed operative;
- inosservanza delle disposizioni aziendali concernenti gli obblighi di evidenza e tracciabilità dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, conservazione e di controllo degli atti, in modo da impedirne la trasparenza e la verificabilità;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure aziendali;
- comportamenti di ostacolo o elusione ai controlli e/o impedimento ingiustificato dell'accesso alle informazioni ed alla documentazione nei confronti dei soggetti preposti ai controlli, incluso l'organismo di vigilanza e controllo;
- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe;
- omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti circa la corretta ed effettiva applicazione dei principi/regole di comportamento contenuti nel Codice Etico, nel Modello 231 e/o nelle procedure aziendali allo stesso riferibili;
- inosservanza degli obblighi informativi verso l'Organismo di vigilanza e controllo ovvero reiterati ritardi nell'invio dei dati e/o delle informazioni richieste;
- violazione delle misure poste a tutela della riservatezza dell'identità di coloro che, nell'ambito del sistema di *whistleblowing* adottato dal Gruppo MFE, effettuano segnalazioni di illeciti e/o irregolarità, anche sospetti, di violazioni del Codice Etico, del Modello 231 (e delle procedure aziendali allo stesso riferibili) ovvero di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- segnalazioni infondate, effettuate con dolo o colpa grave, di illeciti e/o irregolarità, anche sospetti, di violazioni del Codice Etico, del Modello 231 (e delle procedure aziendali allo stesso riferibili) ovvero di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto.

Ove le sanzioni disciplinari siano applicate a dipendenti muniti di procura con potere di rappresentare la Società, l'irrogazione della sanzione può comportare la revoca della procura stessa.

Dirigenti

Il rapporto dirigenziale si caratterizza per la natura eminentemente fiduciaria: pertanto, il rispetto da parte dei dirigenti della Società dei principi e delle disposizioni previste dal Codice Etico, dal Modello

231 e/o dalle procedure aziendali ad esso riferibili e l'obbligo a che gli stessi facciano rispettare tali principi e prescrizioni è elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale.

Anche in questo caso, trattandosi di un rapporto di lavoro subordinato, le eventuali infrazioni sono accertate ed i conseguenti procedimenti disciplinari sono avviati dalle direzioni competenti sulla base dell'assetto organizzativo aziendale, secondo quanto previsto per i dirigenti nel CCNL Dirigenti Aziende del Terziario, della distribuzione e dei servizi ed in conformità con la vigente normativa.

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, di quanto previsto dal Codice Etico, dal Modello 231 e/o dalle procedure aziendali ad esso riferibili o di adozione, nell'espletamento di attività nelle "aree di attività a rischio reato" di comportamenti non conformi – anche in termini omissivi – alle prescrizioni in essi contenute ovvero nell'ipotesi in cui il dirigente consenta che soggetti a lui sottoposti gerarchicamente adottino comportamenti non conformi alle suddette prescrizioni, la Società provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le sanzioni più idonee rispetto alla gravità della condotta commessa, in conformità alla natura del rapporto dirigenziale come risultante anche dalla normativa vigente e dal CCNL Dirigenti Aziende del Terziario, della distribuzione e dei servizi (a partire dalla censura scritta sino ad arrivare, nei casi più gravi, al licenziamento con o senza preavviso, in particolare, laddove il comportamento posto in essere leda gravemente il rapporto fiduciario, così da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro).

Ove le sanzioni disciplinari siano applicate a dirigenti muniti di procura con potere di rappresentare la Società, l'irrogazione della sanzione può comportare la revoca della procura stessa.

Collaboratori, fornitori e/o soggetti aventi relazioni d'affari con la Società

La Società ritiene che ogni comportamento posto in essere da soggetti esterni alla Società che possa comportare il rischio di commissione di uno degli illeciti cui si riferisce il Decreto, sia da censurare. Pertanto, per quanto riguarda i **collaboratori, i fornitori e/o i soggetti aventi relazioni d'affari** con le società del Gruppo MFE, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega alle stesse, l'inosservanza delle norme del Codice Etico, del Modello 231 e/o delle procedure aziendali allo stesso riferibili costituisce inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, con ogni conseguenza di legge, e può quindi comportare – nei casi più gravi – la risoluzione del contratto e/o la revoca dell'incarico nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Società.

Amministratori e sindaci

La Società valuta con estrema attenzione le violazioni del Codice Etico, del Modello 231 e/o delle procedure aziendali ad esso riferibili poste in essere da soggetti apicali, in quanto essi rappresentano il vertice della Società e ne manifestano l'immagine verso i dipendenti, gli azionisti, i creditori e il mercato. La creazione ed il consolidamento di un'etica aziendale basata sui valori di correttezza, lealtà e trasparenza presuppone, infatti, che tali valori siano fatti propri e rispettati *in primis* da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano nell'ambito della Società.

Pertanto, in caso di violazione, da parte degli **amministratori e/o dei sindaci**, dei principi e delle disposizioni del Codice Etico, del Modello 231 e/o delle procedure aziendali ad esso riferibili, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, di provvedimenti che contrastino con tali disposizioni, gli organi sociali competenti provvederanno ad assumere le misure di tutela ritenute di volta in volta più opportune,

nell'ambito di quelle previste dalla normativa di tempo in tempo vigente, ivi compresa la revoca della delega e/o del mandato conferiti al soggetto interessato.

Indipendentemente dall'applicazione della misura di tutela, è fatta comunque salva la facoltà della Società di avvalersi delle misure previste a suo favore dal Codice Civile (ad es. azioni di responsabilità e/o risarcitorie).

Nel caso in cui le violazioni siano poste in essere da un soggetto apicale che rivesta, altresì, la qualifica di lavoratore subordinato, troveranno applicazione – in aggiunta e non in sostituzione - anche le azioni disciplinari esercitabili in base al rapporto di lavoro subordinato intercorrente con la Società.

Organismo di Vigilanza e Controllo

Con riferimento ai componenti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo, nel caso in cui il rapporto con la Società sia di lavoro subordinato, si applicherà quanto previsto nei paragrafi dedicati ai “*lavoratori dipendenti*” e/o ai “*dirigenti*”; nel caso in cui, invece, il rapporto sia di collaborazione/consulenza, varrà quanto indicato nel paragrafo dedicato ai “*collaboratori*”.

2.8 L'Organismo di vigilanza e controllo

L'art. 6, 1° comma, lett. b) e d) del Decreto, nel ricondurre l'esonero da responsabilità dell'ente all'adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo, idoneo a prevenire la commissione dei reati presupposto, ha previsto l'obbligatoria istituzione di un organismo dell'ente, dotato di un autonomo potere sia di controllo (che consenta di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231) sia di iniziativa, a garanzia del costante aggiornamento dello stesso.

Il conferimento di questi compiti ed il corretto, puntuale ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l'ente per l'esonero da responsabilità. Nel rispetto del principio di effettività, al di là dell'individuazione formale, l'organismo, infatti, deve essere posto nelle condizioni di assolvere realmente il complesso e delicato ruolo che il Decreto gli attribuisce.

Per un'effettiva ed efficace attuazione del Modello 231, tale organismo di vigilanza e controllo deve avere le seguenti caratteristiche:

- (i) autonomia e indipendenza – la posizione dell'organismo all'interno dell'ente deve garantire l'autonomia della sua attività ispettiva e di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente (e, in particolare, dell'organo dirigente e dei soggetti apicali in genere). Nel caso in cui l'organismo abbia una composizione collegiale mista (cioè preveda la presenza anche di soggetti interni all'ente) il grado di indipendenza dello stesso è valutato nella sua globalità.
- (ii) professionalità – l'organismo deve possedere adeguate competenze per poter svolgere adeguatamente ed efficacemente i compiti assegnati, anche con riguardo alle attività ispettive e di analisi del sistema di controllo nonché un'approfondita conoscenza della struttura organizzativa societaria ed aziendale: tali caratteristiche, unite ai requisiti di autonomia ed indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

(iii) continuità d'azione – l'organismo deve rappresentare una struttura dedicata, che - con i necessari poteri ispettivi e di controllo – provvede costantemente alla vigilanza del rispetto del Modello 231, a curarne l'attuazione e ad assicurarne il periodico aggiornamento.

* * *

In considerazione delle caratteristiche organizzative e delle attività svolte dalla Società, pertanto, l'organismo di vigilanza e controllo di MEDIAMOND (di seguito, "**Organismo di Vigilanza e Controllo**" o "**Organismo**") è un organismo collegiale, nominato dal Consiglio di Amministrazione secondo le logiche e i criteri *infra* descritti, ed è composto da tre membri, di cui almeno due esterni alla Società¹².

Tale scelta è stata ritenuta idonea in quanto contempera l'esigenza di affidare tale ruolo e responsabilità a soggetti che garantiscano appieno l'effettiva autonomia e indipendenza di cui l'Organismo deve necessariamente disporre. In ogni caso, l'individuazione dei componenti viene di volta in volta valutata tenuto conto delle caratteristiche della Società, dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia nonché delle indicazioni espresse dalla dottrina e dalle associazioni di categoria.

Requisiti

I componenti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo di MEDIAMOND devono possedere requisiti di onorabilità – analoghi a quelli degli amministratori della Società - e di professionalità adeguati al ruolo da ricoprire e devono essere esenti da cause di incompatibilità e motivi di conflitto di interesse con altre funzioni e/o incarichi aziendali tali da minarne l'autonomia, l'indipendenza e la libertà di azione e di giudizio. La sussistenza e la permanenza di tali requisiti soggettivi devono essere di volta in volta accertate dal Consiglio di Amministrazione della Società sia preventivamente rispetto alla nomina sia periodicamente – almeno una volta all'anno - durante tutto il periodo in cui i componenti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo restano in carica. Costituisce, inoltre, causa di ineleggibilità o di revoca per giusta causa dei componenti dell'Organismo la sentenza di condanna (o di patteggiamento) non irrevocabile, con particolare riferimento agli illeciti previsti dal Decreto.

Nomina, durata e revoca

L'Organismo di Vigilanza e Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione di MEDIAMOND e, di norma, dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato o fino a diversa scadenza, se così definito nella delibera consiliare di nomina. Alla scadenza del mandato i componenti possono essere rinominati.

Al fine di garantirne la piena autonomia e indipendenza, l'Organismo di Vigilanza e Controllo riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società.

Il venir meno anche di uno solo dei requisiti di onorabilità, professionalità, assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse di cui al precedente paragrafo, in costanza di mandato, determina la decadenza dell'incarico.

L'eventuale revoca dei componenti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo è di competenza del Con-

¹² La Società non ha ritenuto opportuno affidare le funzioni di organismo di vigilanza e controllo ex D. Lgs 231/2001 al Collegio Sindacale.

siglio di Amministrazione della Società. In caso di revoca o decadenza, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del componente revocato o decaduto, previo accertamento dei requisiti soggettivi sopra indicati. L'Organismo di Vigilanza e Controllo decade per la revoca o decadenza di tutti i suoi componenti. In tal caso il Consiglio di Amministrazione della Società provvede, senza indugio, ad una nuova nomina.

Compiti ed attribuzioni

Nello svolgimento della sua attività l'Organismo di Vigilanza e Controllo – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - è supportato principalmente dalla *Direzione Internal Auditing*, e può avvalersi – laddove necessario - del supporto di altre funzioni aziendali (quali, ad esempio, la Direzione Affari Legali, il Coordinatore Iniziative 231, la Direzione Affari Societari, le funzioni del personale, dell'organizzazione, della formazione, ecc.), ovvero di consulenti esterni con specifiche professionalità.

All'Organismo di Vigilanza e Controllo sono conferite le seguenti attribuzioni:

- (i) vigilare sull'osservanza da parte dei Destinatari delle prescrizioni del Codice Etico, del Modello 231 e/o delle procedure aziendali ad esso riferibili, rilevando e segnalando le eventuali inadempienze e/o scostamenti comportamentali e i settori che risultano più a rischio, in considerazione delle violazioni verificatesi;
- (ii) vigilare sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello 231 di prevenire ed impedire la commissione degli illeciti di cui al D. Lgs. 231/2001, in relazione alle singole strutture aziendali e alla concreta attività svolta;
- (iii) garantire il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità, efficacia e funzionalità del Modello 231;
- (iv) vigilare sull'opportunità di procedere ad un aggiornamento del Modello 231, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento e/o integrazione dello stesso in relazione a mutate condizioni normative, modifiche dell'assetto societario/organizzativo aziendale e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa ovvero in caso di significative violazioni delle prescrizioni del Codice Etico, del Modello 231 e/o delle procedure aziendali ad esso riferibili;
- (v) acquisire presso tutti i Destinatari del Modello 231 la documentazione aziendale e le informazioni ritenute utili per assolvere ai propri compiti e alle proprie responsabilità;
- (vi) verificare che siano svolte opportune iniziative di informazione e formazione dei Destinatari sui principi, i valori e le regole di comportamento contenute nel Codice Etico, nel Modello 231 e/o nelle procedure aziendali ad esso riferibili, anche sulla base delle richieste di chiarimento e delle segnalazioni di volta in volta pervenute;
- (vii) verificare l'adeguatezza delle iniziative di informazione e formazione svolte sui principi, i valori e le regole di comportamento contenute nel Codice Etico, nel Modello 231 e/o nelle procedure aziendali ad esso riferibili, nonché del livello di conoscenza acquisito dai Destinatari, con particolare riferimento a coloro che operano nell'ambito delle "aree di attività a rischio reato";
- (viii) svolgere una periodica attività di *reporting* nei confronti degli organi sociali;
- (ix) raccogliere, elaborare e conservare le segnalazioni e le informazioni rilevanti trasmesse dalle

varie funzioni aziendali con riferimento al Modello 231 e alle procedure aziendali ad esso riferibili e conservare le risultanze dell'attività effettuata e la relativa reportistica;

- (x) inviare al Comitato *Whistleblowing*, per le attività di competenza, eventuali segnalazioni ricevute riguardanti violazioni e/o condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 o violazioni del Codice Etico e/o del Modelli 231, adottando modalità operative tali da assicurare la massima riservatezza sull'identità del segnalante (e degli altri soggetti meritevoli di tutela) e sul contenuto della segnalazione.

Allo scopo di assolvere alle proprie responsabilità, l'Organismo di Vigilanza e Controllo può, in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, procedere ad atti di verifica riguardo all'applicazione del Modello 231 e/o delle procedure aziendali ad esso riferibili, esercitabili anche distaccatamente da ciascuno dei suoi componenti.

In particolare, sono previste:

- (i) verifiche su specifiche operazioni aziendali: a tal fine l'Organismo di Vigilanza e Controllo procederà ad una verifica puntuale degli atti e/o dei contratti e, in generale, dei documenti aziendali riguardanti le "aree di attività a rischio reato", secondo tempi e modalità dallo stesso individuate;
- (ii) verifiche sulle procedure/regole di comportamento adottate: a tal fine l'Organismo di Vigilanza e Controllo procederà periodicamente ad una verifica sull'efficacia e sull'effettiva attuazione delle procedure/regole di comportamento riferibili al Modello 231.

L'Organismo di Vigilanza e Controllo, a seguito delle verifiche effettuate, di modifiche normative e/o organizzative di volta in volta intervenute nonché in caso di nuove *aree di attività a rischio reato* ovvero di significative violazioni delle prescrizioni del Codice Etico, del Modello 231 e/o delle procedure aziendali ad esso riferibili, evidenzia alle funzioni aziendali competenti l'opportunità di Procedere all'aggiornamento del Modello 231 e/o delle relative procedure ovvero di intraprendere specifiche iniziative e/o azioni correttive.

L'Organismo di Vigilanza e Controllo verifica, attraverso attività di *follow-up*, che le eventuali azioni correttive raccomandate vengano intraprese dalle funzioni aziendali competenti.

In presenza di problematiche interpretative e/o di quesiti sul Codice Etico, sul Modello 231 e/o sulle procedure aziendali ad esso riferibili, i Destinatari possono rivolgersi all'Organismo di Vigilanza e Controllo per i chiarimenti opportuni.

Ai fini specifici dell'esecuzione delle attività di vigilanza e controllo assegnate, all'Organismo di Vigilanza e Controllo è attribuita annualmente un'adeguata disponibilità finanziaria, di volta in volta aggiornata a seconda delle specifiche esigenze determinatesi, allo scopo di consentirgli lo svolgimento delle attribuzioni sopra descritte con piena autonomia economica e gestionale.

Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza e Controllo

L'Organismo di Vigilanza e Controllo si riunisce di norma con cadenza bimestrale e ogni qual volta uno dei componenti ne ravvisi la necessità.

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza dei suoi componenti e possono tenersi anche a distanza, attraverso le comuni piattaforme informatiche. L'Organismo di Vigilanza e Controllo assume validamente le proprie decisioni a maggioranza.

È facoltà dell'Organismo di Vigilanza e Controllo nominare un segretario, scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti nonché di disciplinare in un apposito regolamento, dallo stesso redatto ed approvato, ogni aspetto operativo riguardante il suo funzionamento.

Flussi informativi verso gli organi sociali

Con riferimento all'attività di *reporting* nei confronti degli organi sociali, l'Organismo di Vigilanza e Controllo, con cadenza almeno semestrale, relaziona mediante apposite relazioni scritte: (i) il Consiglio di Amministrazione, in merito all'attuazione del Modello 231, nonché (ii) il Collegio Sindacale.

Allo scadere del proprio incarico, l'Organismo di Vigilanza e Controllo – laddove lo reputi opportuno – redige per gli organi sociali una relazione di fine mandato.

L'Organismo di Vigilanza e Controllo può essere consultato in qualsiasi momento dagli organi sopra citati per riferire in merito al funzionamento del Modello 231 o a situazioni specifiche. Inoltre, in caso di particolari necessità, può informare direttamente e su propria iniziativa gli organi sociali.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza e Controllo

I Destinatari del Modello 231 devono fornire i dati e/o le informazioni richieste dall'Organismo di Vigilanza e Controllo secondo i contenuti, le modalità e la periodicità di volta in volta definiti dallo stesso. A tal fine l'Organismo di Vigilanza e Controllo predisponde un apposito documento, denominato "*Documento Flussi Informativi*" e lo invia alle funzioni aziendali interessate.

Gli obblighi informativi verso l'Organismo di Vigilanza e Controllo rappresentano uno strumento fondamentale per il corretto svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sull'efficacia del Modello 231 e di accertamento *ex post* delle cause che possono aver consentito il verificarsi di un illecito nell'ambito della Società. Per questo motivo, l'eventuale inosservanza di tali obblighi informativi da parte dei Destinatari ovvero reiterati ritardi nell'invio dei dati e/o delle informazioni richieste rappresentano comportamenti che possono determinare l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al paragrafo 2.8 che precede.

I Destinatari, inoltre, devono trasmettere senza indugio all'Organismo di Vigilanza e Controllo le informazioni concernenti i provvedimenti provenienti dalla magistratura, dalla Polizia Giudiziaria o da altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine o giudiziaria per una delle fattispecie di illecito rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 riguardanti la Società e/o i Destinatari.

Ogni informazione e segnalazione raccolta dall'Organismo di Vigilanza e Controllo viene custodita sotto la sua responsabilità, secondo regole, criteri e condizioni di accesso ai dati idonee a garantirne l'integrità e la riservatezza.

Per le finalità informative di cui sopra (nonché per chiarimenti e/o informazioni ovvero per eventuali e segnalazioni come indicato nel paragrafo 2.9 che segue), l'Organismo di Vigilanza e Controllo dispone anche di un indirizzo specifico di posta elettronica (odv.mediamond@mediaset.it), accessibile esclusivamente dai componenti dello stesso e – se nominato – dal segretario.

“Portale OdV”

Al fine di agevolare e supportare le attività di verifica e controllo, nonché di garantire efficienza e sistematicità nella gestione dei flussi informativi e, più in generale, nello specifico svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, l’Organismo di Vigilanza e Controllo dispone di un apposito portale, il “**Portale OdV**”, accessibile ai componenti dello stesso attraverso la *intranet* aziendale nella sezione “*Compliance 231*”. Tale strumento consente, altresì, la puntuale archiviazione sia della documentazione prodotta dall’Organismo di Vigilanza e Controllo (a titolo esemplificativo, verbali delle riunioni e relazioni semestrali agli organi sociali) ovvero dallo stesso ricevuta da parte delle varie funzioni aziendali.

2.9 Segnalazioni (*Whistleblowing*)

Il D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 ha adeguato la normativa italiana agli standard minimi di tutela nei confronti dei c.d. “*whistleblowers*” previsti dalla Direttiva (UE) 2019/1937 (c.d. “*Direttiva UE Whistleblowing*”), garantendo la protezione – sia in termini di tutela della riservatezza sia in caso di ritorsioni – non solo dei soggetti che si espongono direttamente effettuando segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche riguardanti violazioni di disposizioni normative nazionali o del diritto dell’UE e/o comportamenti illegittimi¹³, ma anche di altri soggetti che contribuiscono a far emergere tali situazioni.

Secondo il Decreto, infatti, i soggetti del settore sia pubblico che privato devono attivare “*propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa segnalazione*”. Inoltre, le segnalazioni possono essere effettuate anche utilizzando un canale esterno, messo a disposizione dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) oppure – a determinate condizioni – attraverso la divulgazione pubblica.

Alla luce di tali previsioni normative, le società di diritto italiano facenti parte del Gruppo MFE (e, quindi, anche la Società) hanno adeguato il proprio il proprio sistema di *whistleblowing* mediante il quale possono essere segnalati illeciti e/o irregolarità, anche sospetti, assicurando l’assoluta riservatezza sull’identità dei segnalanti (e degli altri soggetti meritevoli di tutela) e garantendo agli stessi la massima protezione rispetto ad atteggiamenti ritorsivi o a qualsiasi forma di discriminazione o penalizzazione (di seguito, “**Sistema Whistleblowing**”).

In particolare, per la regolamentazione del Sistema nell’ambito delle società di diritto italiano (in cui rientra la Società) è stata adottata un’apposita procedura aziendale (LGO MD-HO 125 “*Gestione delle Segnalazioni Whistleblowing*”), che - in coerenza con la normativa di riferimento e le policies applicabili a livello di Gruppo - ha previsto specifici canali interni di segnalazione e ha identificato un apposito comitato incaricato della gestione del Sistema, il Comitato Whistleblowing.

Pertanto, i dipendenti e tutti coloro che operano per/con la Società (e/o le altre società di diritto italiano), indipendentemente dal rapporto, anche temporaneo, che li lega alla/e stessa/e (quali, a titolo esemplificativo, collaboratori, lavoratori autonomi, consulenti, volontari, tirocinanti, fornitori, clienti, partners, componenti degli organi sociali, azionisti) possono effettuare – anche in forma anonima - se-

¹³ Nello specifico, il Decreto con il termine “*violazioni*” intende riferirsi a: comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, consistenti in (i) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; (ii) condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 o violazioni dei Modelli Organizzativo 231; (iii) illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’UE o nazionali.

segnalazioni di qualsiasi comportamento, atto e/o omissione, anche sospetto, illecito, scorretto o immorale, che leda l'interesse pubblico o l'integrità delle società del Gruppo, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, mediante i seguenti canali interni:

- piattaforma informatica, anche attraverso messaggistica vocale, rinvenibile ad un apposito [LINK](#);
- e-mail: comitato.whistleblowing@mediaset.it;
- posta certificata (PEC): comitato.whistleblowing@pec.mediaset.it;
- incontro personale diretto con il Comitato *Whistleblowing*, su specifica richiesta del segnalante, formulata utilizzando i canali di cui sopra.

I dettagli e le informazioni relative all'utilizzo dei canali interni, alle condizioni per l'utilizzo del canale esterno, nonché, in generale, al Sistema *Whistleblowing*, sono rinvenibili nell'apposita sezione del sito corporate del Gruppo MFE, disponibile alla pagina www.mfemediaforeurope.com/it/governance/compliance/ nonché nella nuova area "*Whistleblowing*" della Intranet aziendale.

All'Organismo di Vigilanza e Controllo viene fornita dal Comitato *Whistleblowing* - secondo la periodicità prevista nella procedura aziendale sopra richiamata - un'apposita reportistica contenente un riepilogo delle segnalazioni ricevute, delle attività investigative svolte, delle eventuali azioni correttive identificate e del seguito dato alle stesse.

2.10 Informazione e formazione

Specifici piani di comunicazione e formazione sono definiti periodicamente allo scopo di assicurare un'ampia divulgazione ai Destinatari dei principi e delle disposizioni contenute nel Codice Etico, nel Modello 231 e/o delle procedure/regole di comportamento aziendali ad esso riferibili, con modalità idonee a garantirne la conoscenza effettiva da parte degli stessi, avendo cura di operare una necessaria diversificazione di approfondimento a seconda dei ruoli, delle responsabilità e dei compiti attribuiti nonché dell'ambito di attività in cui i singoli Destinatari operano. Tale piano è gestito dalle competenti funzioni aziendali che si coordinano con l'Organismo di Vigilanza e Controllo e si attengono alle indicazioni dallo stesso eventualmente fornite.

* * *

Comunicazioni

La Società ha previsto specifiche modalità di diffusione del Modello 231 e delle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili, ai Destinatari interni alla Società, che consentano la tracciabilità della consultazione. Il Modello 231 è, inoltre, pubblicato: (i) nel sito internet del Gruppo MFE, alla pagina www.mfemediaforeurope.com/it/governance/compliance/; (ii) nella intranet aziendale (ove sono rinvenibili anche le procedure aziendali ad esso riferibili) alla sezione "*Compliance 231*".

Dal momento che la conoscenza delle disposizioni in materia di responsabilità amministrativa degli enti ed il rispetto delle regole che dalla stessa discendono, devono costituire parte integrante della cultura

professionale di ciascun Destinatario (e, in particolare, del personale dipendente), al fine di rendere ancora più accessibili le informazioni riguardanti il Modello 231, i Destinatari interni alla Società possono, infatti, consultare, attraverso la *intranet* aziendale, un apposito portale, denominato “**Compliance 231**”, periodicamente aggiornato, in cui sono pubblicati e resi disponibili per la consultazione il testo del Decreto e delle norme che hanno introdotto i vari reati presupposto, il Modello 231, sentenze, approfondimenti dottrinali, presentazioni, *case-studies*, etc..

L'adozione e gli aggiornamenti del Modello 231 sono comunicati e diffusi anche ai soggetti esterni all'azienda (quali collaboratori, fornitori, etc., comunque rientranti nella definizione di Destinatari). L'impegno formale da parte dei suddetti soggetti al rispetto dei principi del Codice Etico, del Modello 231 e/o delle procedure aziendali ad esso riferibili è documentato attraverso la predisposizione di specifiche clausole contrattuali debitamente sottoposte ed accettate dalle controparti.

* * *

Formazione

I piani di formazione tengono in considerazione le molteplici variabili presenti nel contesto di riferimento, quali (i) le caratteristiche dei Destinatari interessati agli interventi formativi, il loro livello di responsabilità e ruolo organizzativo ricoperto; (ii) i contenuti (in particolare, gli argomenti attinenti al ruolo delle persone coinvolte nelle sessioni formative); (iii) gli strumenti di erogazione (aula, *e-learning*); (iv) i tempi di erogazione, di realizzazione (preparazione e durata degli interventi) nonché quelli di fruizione (impegno dei soggetti coinvolti); (v) le azioni necessarie per il corretto sostegno dell'intervento formativo (promozione, sostegno da parte dei superiori gerarchici).

I corsi sono altresì articolati in funzione delle precipue finalità che si prefiggono: (a) informazione generale e sensibilizzazione; (b) formazione *ad hoc* su temi specifici (ad esempio, nel caso di emissione di nuove procedure aziendali ovvero di aggiornamento di quelle esistenti).

I contenuti formativi riguardano, in generale, le disposizioni normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti (ovvero, le conseguenze derivanti alla Società dall'eventuale commissione di illeciti da parte di soggetti che per essa agiscono), le caratteristiche essenziali degli illeciti previsti dal Decreto e, più specificatamente, i principi contenuti nel Codice Etico, nel Modello 231 e/o nelle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili nonché le specifiche finalità preventive che il Modello 231 persegue in tale contesto.

I moduli formativi tengono conto, in particolare, del livello di rischio dell'area di attività in cui i Destinatari operano.

Il piano formativo si concretizza, a seconda dei casi e delle specifiche esigenze, in corsi da tenersi in aula (o in modalità *e-learning*, che consente la divulgazione tempestiva e capillare dei contenuti comuni a tutti i Destinatari interni alla Società (e viene utilizzato di norma anche per i neoassunti).

Ove necessario, per coloro che operano nell'ambito delle “*aree di attività a rischio reato*” della Società (paragrafo 2.4 che precede) sono definiti incontri mirati al fine di diffondere la conoscenza delle fattispecie di illecito configurabili nello specifico ambito di attività, dei presidi di controllo definiti per le aree di competenza, illustrando le modalità operative con cui è necessario svolgere le attività quotidiane. Per facilitare la comprensione e l'apprendimento la metodologia didattica è fortemente interattiva e si avvale anche di *case-studies*.

Sia nell'ambito dei corsi in aula sia nei moduli formativi *e-learning* è previsto un test finale, che consente di verificare il livello di apprendimento (e, se del caso, intervenire con iniziative "ad hoc").

I contenuti formativi sono adeguatamente aggiornati in relazione all'evoluzione della normativa e del Modello 231. In particolare, se intervengono modifiche rilevanti (quali, ad es. l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti a nuove tipologie di reati che interessino direttamente la Società ovvero modifiche organizzative all'interno della stessa), si procede ad una coerente integrazione dei contenuti medesimi, assicurandone altresì la fruizione da parte dei Destinatari.

L'attività di formazione (sia con riferimento ai corsi in aula sia a quelli in modalità *e-learning*) è gestita, monitorata e documentata dalla competente funzione aziendale, cui è attribuita la responsabilità della relativa tracciabilità.

L'Organismo di Vigilanza e Controllo verifica periodicamente, anche attraverso i dati ed le informazioni forniti periodicamente dalla competente funzione aziendale, lo stato di attuazione del piano di formazione e, se del caso, può richiedere controlli puntuali sui contenuti dei moduli formativi, sulla pianificazione e sull'attuazione dei piani di formazione e sul livello di conoscenza e comprensione acquisito dai Destinatari.

* * *

Salute e Sicurezza sul lavoro. Tutela Ambientale

In coerenza con i principi ed i valori espressi nel Codice Etico e nel Modello 231, MEDIAMOND riconosce la rilevanza e la centralità dei temi della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro nello svolgimento delle attività di business e si impegna a perseguire il costante miglioramento delle *performances* aziendali nel rispetto delle norme in materia di prevenzione e protezione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In tale ottica specifiche *iniziative informative e formative* sono svolte con specifico riferimento all'attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro e, in generale, dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

MEDIAMOND, nell'ambito del Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro (SGSSL) – attualmente conforme e certificato secondo il nuovo standard UNI ISO 45001:18¹⁴, svolge una serie di attività che hanno come finalità il miglioramento delle conoscenze di base per la comprensione delle modalità operative e dei comportamenti da assumere nei luoghi di lavoro. In particolare, l'obiettivo di tali attività è quello di rendere i lavoratori (così come intesi dal Testo Unico Sicurezza e sue successive modifiche ed integrazioni) consapevoli: (i) del ruolo e della responsabilità di ciascuno sui luoghi di lavoro, ivi compresa la gestione delle situazioni di emergenza; (ii) del rischio di effetti indesiderati e pericolosi per la salute e la sicurezza delle persone e per l'ambiente circostante derivante dalle proprie attività lavorative e comportamenti; (iii) delle potenziali conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle procedure aziendali e delle istruzioni operative.

Nella Intranet aziendale è inoltre istituita una sezione *ad hoc*, denominata "Sicurezza e salute" gestita dalla Funzione *Health Safety and Environment* (Funzione HSE), in cui è illustrato il Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro (SGSSL) adottato dal Gruppo MFE (e, quindi, dalla

¹⁴ La certificazione secondo il nuovo standard UNI ISO 45001:18 è stata confermata in data 25 gennaio 2024.

Società) e sono rinvenibili una serie di documenti contenenti utili informazioni sulle norme di settore, sull'organigramma aziendale in materia di salute e sicurezza, sui ruoli e sulle responsabilità attribuite, sulle procedure aziendali vigenti¹⁵ e sulla modulistica in uso (anche in materia di appalti).

Nel rispetto della normativa vigente ed in conformità a quanto previsto dagli Accordi tra Stato, Regioni e Province di Trento e Bolzano ai sensi degli artt. 34 e 37 del Testo Unico Sicurezza, sui temi della prevenzione e protezione dai rischi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la Società organizza ed attua appositi corsi di formazione obbligatori, diversi a seconda dei fruitori (es. Responsabili e addetti del Servizio di prevenzione e protezione, incaricati per la gestione delle emergenze, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dirigenti delegati, preposti, lavoratori, etc.) nonché ulteriori iniziative di formazione rivolte a lavoratori che svolgono specifiche mansioni in virtù della particolare attività lavorativa esercitata.

La Funzione HSE ha, inoltre, il compito di assicurare al Gruppo il costante adeguamento alle disposizioni normative in materia di tutela dell'ambiente, definire i principi di salvaguardia delle risorse naturali, minimizzare/eliminare gli effetti negativi sull'ambiente, favorire la condivisione di tali obiettivi con tutte le parti interessate (management, lavoratori, fornitori, ecc.) e promuovere la loro partecipazione attiva.

¹⁵ Nello specifico, oltre a procedure generali, procedure operative ed istruzioni operative, in tale sezione sono rinvenibili i seguenti documenti di contesto: (i) Manuale; (ii) Politica; (iii) Analisi del Contesto; (iv) Rischi ed opportunità.

ALLEGATO A

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 11;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 14, comma 1, della citata legge 29 settembre 2000, n. 300;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Capo I

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

SEZIONE I

Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa

Art. 1. Soggetti

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Art. 2. Principio di legalità

L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Art. 3. Successione di leggi

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.
2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

Art. 4. Reati commessi all'estero

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

Art. 5. Responsabilità dell'ente

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
 - a. da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - b. da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Art. 6. Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:
 - a. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - b. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
 - c. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
 - d. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).
2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:
 - a. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
 - b. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
 - c. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

- d. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
 - e. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
- 2-bis. I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e).
- 3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.
 - 4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.
- 4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).
- 5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

Art. 7. Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente

- 1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
- 2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
- 3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
- 4. L'efficace attuazione del modello richiede:
 - a. una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
 - b. un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Art. 8. Autonomia delle responsabilità dell'ente

- 1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:
 - a. l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
 - b. il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.
- 2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.
- 3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

SEZIONE II

Sanzioni in generale

Art. 9. Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
 - a. la sanzione pecuniaria;
 - b. le sanzioni interdittive;
 - c. la confisca;
 - d. la pubblicazione della sentenza.
2. Le sanzioni interdittive sono:
 - a. l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - b. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - c. il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - d. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - e. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 10. Sanzione amministrativa Pecuniaria

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.
3. L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila [valore in euro 258.23] ad un massimo di lire tre milioni [valore in euro 1549.37].
4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Art. 11. Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di lire duecentomila [valore in euro 103.29].

Art. 12. Casi di riduzione della sanzione pecuniaria

1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a euro 103.291 se:
 - a. l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
 - b. il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
 - a. l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

- b. è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
- c. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.
- d. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 10.329.

Art. 13. Sanzioni interdittive

- 1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
 - b. in caso di reiterazione degli illeciti.
- 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 5, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni¹.
- 3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

Art. 14. Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

- 1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.
- 2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.
- 3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.
- 4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

Art. 15. Commissario giudiziale

- 1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
 - b. l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.
- 2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.
- 3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di

¹Comma così modificato dall'art. 1 comma 9 della Legge 9 gennaio 2019, n. 3, "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici".

quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.

4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.
5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

Art. 16. Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.
2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

Art. 17. Riparazione delle conseguenze del reato

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:
 - a. l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - b. l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - c. l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Art. 18. Pubblicazione della sentenza di condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.
2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.
3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

Art. 19. Confisca

1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Art. 20. Reiterazione

1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Art. 21. Pluralità di illeciti

1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

Art. 22. Prescrizione

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.
2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.
3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.
4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Art. 23. Inosservanza delle sanzioni interdittive

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.
3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

SEZIONE III

Responsabilità amministrativa da reato²

Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture³

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-*bis*, 316-*ter*, 353, 353-*bis*, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-*bis* e 640-*ter* se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di

² Rubrica così sostituita dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, a decorrere dal 16 aprile 2002. Precedentemente la rubrica era la seguente: "Responsabilità amministrativa per reati previsti dal codice penale".

³ La rubrica è stata integrata dall'art. 5, comma 1, lett. a), n.1, D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale". Precedentemente la rubrica era la seguente: "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico".

- rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote
2. *bis* Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.
 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 24-*bis*. Delitti informatici e trattamento illecito di dati

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-*ter*, 617-*quater*, 617-*quinquies*, 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater* e 635-*quinquies* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
1. *bis* In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-*quater* e 615-*quinquies* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-*bis* e 640-*quinquies* del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-*bis* si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 24-*ter*. Delitti di criminalità organizzata

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-*bis*, 416-*ter* e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-*bis* del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima

sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 314-bis e 316.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
 4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
- 5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

Art. 25-bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a. per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
 - b. per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - c. per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
 - d. per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
 - e. per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
 - f. per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
2. Nei casi di casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Art. 25-bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a. per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - b. per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2.

Art. 25-ter. Reati societari

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a. per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
 - a.bis per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
 - b. per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
 - c. per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
 - d. per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
 - e. per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;
 - f. per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
 - g. per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
 - h. per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
 - i. per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
 - j. per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
 - k. per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
 - l. per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
 - m. per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
 - n. per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
 - o. per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
 - p. per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
 - q. per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

q-*bis*. per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'art. 2365 *bis* del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2;

q-*ter*. per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Art. 25-*quater*. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a. se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
 - b. se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Art. 25-*quater*.1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

1. In relazione commissione dei delitti di cui all'articolo 583-*bis* del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25-*quinquies*. Delitti contro la personalità individuale

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a. per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-*bis*, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
 - b. per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, e 600-*quinquies*, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
 - c. per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, secondo comma, 600-*ter*, terzo e quarto comma, e

600-*quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.¹, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-*undecies* la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25-*sexies* Abusi di mercato

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-*bis*, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Art. 25-*septies* Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Art. 25-*octies* Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.¹ del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 25-octies.1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a. per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
 - b. per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.
2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a. se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
 - b. se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.
- 2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Art. 25-novies. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Art. 25-decies. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Art. 25-undecies. Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a. per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
 - b. per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da seicento a novecento quote;
 - c. per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
 - d. per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a mille quote;
 - e. per la violazione dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma;

- e-*bis* per la violazione dell'articolo 452-*septies*, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - e-*ter* per la violazione dell'articolo 452-*terdecies*, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
 - e-*quater* per la violazione dell'articolo 452-*quaterdecies*, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote nel caso previsto dal terzo comma;
 - f. per la violazione dell'articolo 727-*bis*, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - g. per violazione dell'articolo 733-*bis*, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
- 1-*bis*. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b) d), e) ed e-*quater*), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9.
2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a. per i reati di cui all'articolo 137:
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
 - a-*bis* per il reato di cui all'articolo 255-*bis*, la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote;
 - a-*ter* per il reato di cui all'articolo 255-*ter*:
 - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote;
 - b. per i reati di cui all'articolo 256:
 - 1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote;
 - 3-*bis*) per la violazione dei commi 1-*bis*, primo periodo, e 3-*bis*, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;
 - 3-*ter*) per la violazione dei commi 1-*bis*, secondo periodo, e 3-*bis*, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote;
 - 3-*quater*) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote ;
 - b-*bis* per il reato di cui all'articolo 256-*bis*:
 - 1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 1, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote;

- 3) per la violazione del comma 3-*bis*, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
 - 4) per la violazione del comma 3-*bis*, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;
 - c. per i reati di cui all'articolo 257:
 - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - d. per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - e. per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;
 - f. per il delitto di cui all'articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1° marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
 - g. per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
- 2-*bis*. Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259-*ter* del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-*bis*), a-*ter*), b), ed e) sono diminuite da un terzo a due terzi.
- 3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a. per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b. per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c. per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-*bis*, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
 - 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
 - 4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
 - 5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a. per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b. per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c. per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
 - 6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, lettere a), numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed è), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis, 452-*quater*, 452-*sexies* e 452-*quaterdecies* del codice penale, agli articoli 256, 256-*bis* e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-*quaterdecies* del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Art. 25-*duodecies*. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.
- 1-*bis*. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
- 1-*ter*. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.
- 1-*quater*. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Art. 25-*terdecies*. Razzismo e xenofobia

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-*bis* del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1° marzo 2018 n. 21), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25-*quaterdecies*. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a. per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - b. per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Art. 25-*quiquiesdecies*. Reati tributari

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a. per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - b. per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
 - c. per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - d. per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - e. per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-*bis*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
 - f. per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
 - g. per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
- 1-*bis*. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a. per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
 - b. per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
 - c. per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-*quater*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-*bis*, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-*bis* e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 25-*sexiesdecies*. Contrabbando

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b).

Art. 25-septesdecies. Delitti contro il patrimonio culturale

1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-*novies* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-*ter*, 518-*decies* e 518-*undecies* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-*duodecies* e 518-*quaterdecies* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.
4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-*bis*, 518-*quater* e 518-*octies* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.
5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Art. 25-duodevicies. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-*sexies* e 518-*terdecies* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25-duodevicies. Delitti contro gli animali

1. 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinquies* e 638 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. 2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna, ai sensi dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non superiore a due anni.
3. I commi 1 e 2 non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19-*ter* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale.

Art. 26. Delitti tentati

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.
2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Capo II

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

SEZIONE I

Responsabilità patrimoniale dell'ente

Art. 27. Responsabilità patrimoniale dell'ente

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.
2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

SEZIONE II

Vicende modificative dell'ente

Art. 28. Trasformazione dell'ente

1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Art. 29. Fusione dell'ente

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Art. 30. Scissione dell'ente

1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.
2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.
3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

Art. 31. Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione

1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.

3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.
4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

Art. 32. Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione

1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.
2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.
3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

Art. 33. Cessione di azienda

1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.
2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

Capo III

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE I Disposizioni generali

Art. 34. Disposizioni processuali applicabili

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 35. Estensione della disciplina relativa all'imputato

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

SEZIONE II

Soggetti, giurisdizione e competenza

Art. 36. Attribuzioni del giudice penale

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.
2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

Art. 37. Casi di improcedibilità

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.

Art. 38. Riunione e separazione dei procedimenti

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.
2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:
 - a. è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;
 - b. il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna;
 - c. l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

Art. 39. Rappresentanza dell'ente

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:
 - a. la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;
 - b. il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
 - c. la sottoscrizione del difensore;
 - d. la dichiarazione o l'elezione di domicilio.
3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.
4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito è rappresentato dal difensore.

Art. 40. Difensore di ufficio

1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.

Art. 41. Contumacia dell'ente

1. L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.

Art. 42. Vicende modificative dell'ente nel corso del processo

1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Art. 43. Notificazioni all'ente

1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.
2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.
4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

SEZIONE III Prove

Art. 44. Incompatibilità con l'ufficio di testimone

1. Non può essere assunta come testimone:
 - a. la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
 - b. la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.
2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

SEZIONE IV Misure cautelari

Art. 45. Applicazione delle misure cautelari

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.
2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.
3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

Art. 46. Criteri di scelta delle misure

1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.
3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.
4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

Art. 47. Giudice competente e procedimento di applicazione

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.
3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni.

Art. 48. Adempimenti esecutivi

1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

Art. 49. Sospensione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.
2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.
3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende.
4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

Art. 50. Revoca e sostituzione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti so-

pravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.

2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

Art. 51. Durata massima delle misure cautelari

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare un anno.
2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare un anno e quattro mesi.
3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data di notifica dell'ordinanza.
4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

Art. 52. Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari

1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.
2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.

Art. 53. Sequestro preventivo

1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
- 1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalità l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in danno di società che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.

Art. 54. Sequestro conservativo

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

SEZIONE V

Indagini preliminari e udienza preliminare

Art. 55. Annotazione dell'illecito amministrativo

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.
2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato è attribuito.

Art. 56. Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari

1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.
2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

Art. 57. Informazione di garanzia

1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Art. 58. Archiviazione

1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

Art. 59. Contestazione dell'illecito amministrativo

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.
2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

Art. 60. Decadenza dalla contestazione

1. Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione.

Art. 61. Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere

- in giudizio la responsabilità dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.
2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.

SEZIONE VI

Procedimenti speciali

Art. 62. Giudizio abbreviato

1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.
3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per l'illecito amministrativo è prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

Art. 63. Applicazione della sanzione su richiesta

1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.

Art. 64. Procedimento per decreto

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.
2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.
4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

SEZIONE VII

Giudizio

Art. 65. Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato

1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

Art. 66. Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente

1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

Art. 67. Sentenza di non doversi procedere

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione è estinta per prescrizione.

Art. 68. Provvedimenti sulle misure cautelari

1. Quando pronuncia una delle sentenze di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

Art. 69. Sentenza di condanna

1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.
2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione.

Art. 70. Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice dà atto nel dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.
2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

SEZIONE VIII

Impugnazioni

Art. 71. Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente

1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
2. Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l'ente può sempre proporre appello anche se questo non è ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.

3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero può proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.

Art. 72. Estensione delle impugnazioni

1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali.

Art. 73. Revisione delle sentenze

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

SEZIONE IX Esecuzione

Art. 74. Giudice dell'esecuzione

1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.
2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi:
 - a. alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3;
 - b. alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;
 - c. alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;
 - d. alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.
3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Quando è applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il giudice, su richiesta dell'ente, può autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attività interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Art. 75. Esecuzione delle sanzioni pecuniarie

(Articolo abrogato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).

Art. 76. Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell'ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

Art. 77. Esecuzione delle sanzioni interdittive

1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.
2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

Art. 78. Conversione delle sanzioni interdittive

1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.
2. La richiesta è presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.
3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice può sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione è disposta con decreto motivato revocabile.
4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravità dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.

Art. 79. Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto

1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.
2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.
3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.

Art. 80. Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative

(Articolo abrogato dal D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313).

Art. 81. Certificati dell'anagrafe

(Articolo abrogato dal D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313).

Art. 82. Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati

(Articolo abrogato dal D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313).

Capo IV

Disposizioni di attuazione e di coordinamento

Art. 83. Concorso di sanzioni

1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di

condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.

2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente è stata già applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione già sofferta è computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

Art. 84. Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

Art. 85. Disposizioni regolamentari

(Articolo abrogato dal D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO B

CATALOGO REATI PRESUPPOSTO

Reati Presupposto		Riferimenti normativi
Art. 24	<p>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-<i>bis</i> c.p.); - Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-<i>ter</i> c.p.); - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, comma 2, n.1, c.p.); - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-<i>bis</i> c.p.); - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640-<i>ter</i> c.p.); - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); - Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23 dicembre 1986, n.898); - Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.); - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-<i>bis</i>). 	<p>Articolo introdotto dal D. Lgs. 231/01 e modificato dai seguenti provvedimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Legge 19 ottobre 2017, n. 161; - D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75; - D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 137.
Art. 24-<i>bis</i>	<p>Delitti informatici e trattamento illecito dei dati</p> <ul style="list-style-type: none"> - Documenti informatici (art. 491-<i>bis</i> c.p.); - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-<i>ter</i> c.p.); - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-<i>quater</i> c.p.); - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-<i>quater</i> c.p.); - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-<i>quinqies</i> c.p.); - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-<i>bis</i> c.p.); - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-<i>ter</i> c.p.); - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-<i>quater</i> c.p.); - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-<i>quinqies</i> c.p.); - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-<i>quinqies</i> c.p.); - Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105); - Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.) Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.). 	<p>Articolo introdotto dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48 e modificato dai seguenti provvedimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7; - D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8; - D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 133; - Legge 28 giugno 2024, n. 90.

Reati Presupposto		Riferimenti normativi
Art. 24-ter	<p>Delitti di criminalità organizzata</p> <ul style="list-style-type: none"> - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); - Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.); - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); - Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91); - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.). 	<p>Articolo introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e modificato dai seguenti provvedimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Legge 9 gennaio 2019, n. 3; - D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.
Art. 25	<p>Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Concussione (art. 317 c.p.); - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.); - Circostanze aggravanti, quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità (art. 319-bis c.p.); - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]; - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); - Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.); - Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.); - Peculato (limitatamente al primo comma), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea (art. 314 c.p.); - Peculato mediante profitto dell'errore altrui, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea (art. 316 c.p.); - Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) 	<p>Articolo introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e modificato dai seguenti provvedimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Legge 9 gennaio 2019, n. 3; - D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75; - Legge 8 agosto 2024, n. 112.

Reati Presupposto		Riferimenti normativi
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	<p>Articolo introdotto dal D. L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 409, e, modificato dai seguenti provvedimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Legge 23 luglio 2009, n. 99; - D.Lgs. 21 giugno 2016, n. 125.
	<ul style="list-style-type: none"> - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); - Alterazione di monete (art. 454 c.p.); - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.). 	
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio	<p>Articolo introdotto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.); - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.); - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.). 	

Reati Presupposto		Riferimenti normativi
Art. 25-ter	Reati societari <ul style="list-style-type: none"> - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); - Fatti di lieve entità (art. 2621-<i>bis</i> c.c.); - False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.); - Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.); - Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.); - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-<i>bis</i> c.c.); - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-<i>bis</i> c.c.); - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.); - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.); - False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023). 	Articolo introdotto dal D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 e modificato dai seguenti provvedimenti normativi: <ul style="list-style-type: none"> - Legge 28 dicembre 2005, n. 262; - Legge 6 novembre 2012, n. 190; - Legge 27 maggio 2015, n. 69; - D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38; - D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19.

Reati Presupposto		Riferimenti normativi
Art. 25- <i>quater</i>	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	Articolo introdotto dalla Legge 14 gennaio 2003, n. 7.
	<ul style="list-style-type: none"> - Associazioni sovversive (art. 270 c.p.); - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-<i>bis</i> c.p.); - Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-<i>bis</i>.1 c.p.); - Assistenza agli associati (art. 270-<i>ter</i> c.p.); - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-<i>quater</i> c.p.); - Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-<i>quater</i>.1); - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-<i>quinqües</i> c.p.); - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-<i>quinqües</i>.1 c.p.); - Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-<i>quinqües</i>.2 c.p.); - Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270-<i>quinqües</i>.3 c.p.); - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-<i>sexies</i> c.p.); - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-<i>bis</i> c.p.); - Atti di terrorismo nucleare (art. 280-<i>ter</i> c.p.); - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-<i>bis</i> c.p.); - Sequestro a scopo di coazione (art. 289-<i>ter</i> c.p.); - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.); - Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.); - Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.); - Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.); - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.); - Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1); - Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2); - Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3); - Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5); - Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2). 	
Art. 25- <i>quater</i> .1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Articolo introdotto dalla Legge 9 gennaio 2006, n. 7..
	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583- <i>bis</i> c.p.)	

Reati Presupposto		Riferimenti normativi
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale <ul style="list-style-type: none"> - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); - Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.); - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); - Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater); - Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.); - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.); - Tratta di persone (art. 601 c.p.); - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.); - Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.). 	Articolo introdotto dalla Legge 11 agosto 2003, n. 228 e modificato dai seguenti provvedimenti normativi: <ul style="list-style-type: none"> - Legge 6 febbraio 2006, n. 38; - D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39; - Legge 29 ottobre 2019, n. 199..
Art. 25-sexies	Reati di abuso di mercato <ul style="list-style-type: none"> - Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998); - Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998). 	Articolo introdotto dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62
Art. 187-quinquies TUF	Altre fattispecie in materia di abusi di mercato <ul style="list-style-type: none"> - Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014); - Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014). 	
Art. 25-septies	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro <ul style="list-style-type: none"> - Omicidio colposo (art. 589 c.p.); - Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.). 	Articolo introdotto dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123 e modificato dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 3.
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio <ul style="list-style-type: none"> - Ricettazione (art. 648 c.p.); - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.); - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); - Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.). 	Articolo introdotto dal D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e modificato dai seguenti provvedimenti normativi: <ul style="list-style-type: none"> - Legge 15 dicembre 2014, n. 186; - D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 195.

Reati Presupposto		Riferimenti normativi
Art. 25- <i>octies</i> .1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	Articolo introdotto dal D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 184 e modificato dal D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 137.
	<ul style="list-style-type: none"> - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-<i>ter</i> c.p.); - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-<i>quater</i> c.p.); - Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-<i>ter</i> c.p.); - Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-<i>bis</i>). 	
Art. 25- <i>octies</i> .1 comma 2	Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	Articolo introdotto dal D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 184.
	Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: <ul style="list-style-type: none"> a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote. 	

Reati Presupposto		Riferimenti normativi
Art. 25- <i>novies</i>	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Articolo introdotto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99 e modificato dalla Legge 14 luglio 2023, n. 93.
	<ul style="list-style-type: none"> - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n.633/1941 comma 1 lett. a) <i>bis</i>); - Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n.633/1941 comma 3); - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-<i>bis</i> L. n.633/1941 comma 1); - Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-<i>bis</i> L. n.633/1941 comma 2); - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-<i>ter</i> L. n.633/1941); - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-<i>septies</i> L. n.633/1941); - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-<i>octies</i> L. n.633/1941). 	
Art. 25- <i>decies</i>	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Articolo introdotto dalla Legge 3 agosto 2009, n. 116.
	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377- <i>bis</i> c.p.).	

Reati Presupposto		Riferimenti normativi
Art. 25- <i>undecies</i>	Reati ambientali	<p>Articolo introdotto dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 e modificato dai seguenti provvedimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Legge 22 maggio 2015, n. 68; - D.Lgs. primo marzo 2018, n. 21; - Legge 9 ottobre 2023, n. 137.
	<ul style="list-style-type: none"> - Inquinamento ambientale (art. 452-<i>bis</i> c.p.); - Disastro ambientale (art. 452-<i>quater</i> c.p.); - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-<i>quinquies</i> c.p.); - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-<i>sexies</i> c.p.); - Circostanze aggravanti (art. 452-<i>octies</i> c.p.); - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-<i>bis</i> c.p.); - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-<i>bis</i> c.p.); - Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-<i>bis</i> e art. 6); - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137); - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256); - Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257); - Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259); - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258); - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-<i>quaterdecies</i> c.p.); - False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-<i>bis</i>); - Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279); - Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n.202/2007, art. 8); - Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n.202/2007, art. 9); - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3). - Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-<i>bis</i> TUA); - Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-<i>ter</i> TUA); - Combustione illecita di rifiuti (art. 256-<i>bis</i> TUA); - Delitti colposi in materia di rifiuti (art. 259-<i>ter</i> TUA). 	

Reati Presupposto		Riferimenti normativi
Art. 25- duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Articolo introdotto dal D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 e modificato dai seguenti provvedimenti normativi: - Legge 17 ottobre 2017, n. 161; - Decreto-legge 10 marzo 2003, n. 20.
	- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3- <i>bis</i> , 3- <i>ter</i> e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998); - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12- <i>bis</i> , D.Lgs. n. 286/1998).	
Art. 25- terdecies	Razzismo e xenofobia	Articolo introdotto dalla Legge 20 novembre 2017, n. 167 e modificato dal D.Lgs. primo marzo 2018, n. 21.
	Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604- <i>bis</i> c.p.).	
Art. 25- quater- decies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	Articolo introdotto dalla Legge 3 maggio 2019, n. 39.
	- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989); - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).	
Art. 25- quinques- decies	Reati tributari	Articolo introdotto dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 e modificato dal D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.
	- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000); - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000); - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000); - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000); - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000); - Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000); - Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000); - Indebita compensazione (art. 10- <i>quater</i> D.Lgs. n. 74/2000).	

Reati Presupposto		Riferimenti normativi
Art. 25- <i>sexies- decies</i>	Contrabbando	Articolo introdotto dal D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 e modificato dal D. Lgs. 26 settembre 2024, n. 141.
	<ul style="list-style-type: none"> - Diritti doganali e diritti di confine (art. 27 D. Lgs. n. 141/2024) - Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D. Lgs. n. 141/2024); - Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D. Lgs. n. 141/2024); - Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D. Lgs. n. 141/2024); - Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D. Lgs. n. 141/2024); - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D. Lgs. n. 141/2024); - Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D. Lgs. n. 141/2024); - Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D. Lgs. n. 141/2024); - Circostanze aggravanti nel contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D. Lgs. n. 141/2024); - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D. Lgs. n. 141/2024); - Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D. Lgs. n. 141/2024); - Delle misure di sicurezza patrimoniali. - Confisca (art. 94 D. Lgs. n. 141/2024). 	
Art. 25- <i>septies- decies</i>	Delitti contro il patrimonio culturale	Articolo introdotto dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22.
	<ul style="list-style-type: none"> - Furto di beni culturali (art. 518-<i>bis</i> c.p.); - Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-<i>ter</i> c.p.); - Ricettazione di beni culturali (art. 518-<i>quater</i> c.p.); - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-<i>octies</i> c.p.); - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-<i>novies</i> c.p.); - Importazione illecita di beni culturali (art. 518-<i>decies</i> c.p.); - Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-<i>undecies</i> c.p.); - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-<i>duodecies</i> c.p.); - Contraffazione di opere d'arte (art. 518-<i>quaterdecies</i> c.p.). 	
Art. 25- <i>duodevicies</i>	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	Articolo introdotto dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22.
	<ul style="list-style-type: none"> - Riciclaggio di beni culturali (art. 518-<i>sexies</i> c.p.); - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-<i>terdecies</i> c.p.). 	

Reati Presupposto		Riferimenti normativi
Art. 25- <i>undevicies</i>	Delitti contro gli animali	Articolo introdotto dalla Legge 6 giugno 2025, n. 82
	<ul style="list-style-type: none"> - Uccisione di animali (art. 544-<i>bis</i> c.p.) - Maltrattamento di animali (art. 544-<i>ter</i> c.p.) - Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-<i>quater</i> c.p.) - Divieto di combattimenti tra animali (art. 544-<i>quinquies</i> c.p.) - Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.) 	
Art. 12, Legge 14 gennaio 2013, n. 9	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]	
	<ul style="list-style-type: none"> - Impiego Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.); - Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.); - Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.); - Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.); - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.); - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); - Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-<i>quater</i> c.p.). 	
Legge 16 marzo 2006 n. 146	Reati transnazionali	
	<ul style="list-style-type: none"> - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-<i>bis</i>, 3-<i>ter</i> e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286); - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-<i>quater</i> del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43); - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-<i>bis</i> c.p.); - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.); - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); - Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-<i>bis</i> c.p.). 	

ALLEGATO C

PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

Si riportano di seguito i **presidi organizzativi e di controllo (generali e specifici)** adottati dalla Società e ritenuti idonei a prevenire il rischio di commissione dei reati e/o degli illeciti amministrativi previsti dal D. Lgs. 231/01 nell'ambito delle aree di attività potenzialmente considerate a rischio-reato.

1) PRESIDI DI CONTROLLO GENERALI

Sono di seguito elencati i **presidi di controllo generali** applicabili in via trasversale a tutte le aree di attività rischio reato:

- Adozione, da parte della Società, di un **Codice Etico** a disciplina dei principi fondamentali e dei valori cui la Società stesse si ispira nella gestione della propria attività quali, a titolo esemplificativo:
 - (i) **principi** applicati nelle **relazioni d'affari** (onestà, lealtà, correttezza, trasparenza e buona fede) e nei **rapporti con le Istituzioni Pubbliche** (rispetto della normativa vigente, onestà, correttezza, trasparenza e lealtà);
 - (ii) **principi** per la **selezione dei professionisti** di cui le Società del Gruppo possono avvalersi (affidabilità e serietà sotto il profilo del rispetto della normativa di tempo in tempo vigente e delle norme che disciplinano l'attività da loro svolta);
 - (iii) **principi a cui i professionisti contrattualizzati dalla Società devono attenersi** nella conduzione delle attività (rispetto di leggi e regolamenti, correttezza, diligenza, economicità);
 - (iv) **divieto di effettuare pagamenti illeciti nei rapporti con le Istituzioni e con i Pubblici Funzionari e divieto di offrire denaro, regali o benefici** di qualsiasi natura a **fornitori, clienti e terze parti** in generale, al fine di ottenere indebiti vantaggi reali o apparenti di qualsivoglia natura;
 - (v) **divieto di mettere in atto pratiche di corruzione, favoritismi, comportamenti collusivi, sollecitazioni dirette e/o indirette**, anche attraverso promesse di vantaggi personali **nei confronti di qualunque soggetto appartenente alla Pubblica Amministrazione**;
 - (vi) **principi** nell'ambito della **gestione della contabilità** (trasparenza gestionale, completezza e trasparenza delle informazioni, legittimità sotto il profilo legale e sostanziale, chiarezza e veridicità dei riscontri contabili secondo le norme di legge e le procedure aziendali di tempo in tempo vigenti);
 - (vii) **principi** nell'ambito della **predisposizione dell'informazione finanziaria** (veridicità, accuratezza, tracciabilità, completezza e chiarezza delle informazioni, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti nonché delle procedure aziendali, nella registrazione contabile e in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci e ai terzi).
- **Adozione**, da parte della Società, di "**Indirizzi Generali in materia di Anticorruzione**", finalizzati ad individuare i principi di comportamento e di controllo da attuare nelle aree a rischio ai fini della prevenzione e della repressione dei fenomeni corruttivi.
- Esistenza di **procure e deleghe** a favore di rappresentanti della Società, **allineate alle responsabilità assegnate e ai compiti svolti** da questi ultimi, al fine di, a titolo esemplificativo:
 - formulare e sottoscrivere le domande e/o le istanze volte a richiedere l'erogazione da parte di enti e/o istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie e internazionali, di contributi, sovvenzioni e/o finanziamenti destinati a realizzare iniziative, corsi, programmi di formazione e servizi a favore del personale dipendente nonché stipulare e sottoscrivere i relativi accordi o convenzioni;
 - rappresentare in Italia e all'estero la Società mandante nei rapporti con l'Amministrazione dello Stato, con Enti pubblici e Privati e Autorità per ottenere licenze e autorizzazioni;
 - rappresentare la Società dinnanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria, civile e penale, ordinaria e speciale, comunitaria, extracomunitaria, nazionale e regionale, in qualsiasi stato e grado, nonché innanzi a collegi arbitrali, in tutti i giudizi sia attivi che passivi (qualunque sia la materia del contendere), con il potere di instaurare le singole controversie, accettare rinunce sia all'azione che agli atti del giudizio

- e di rispondere all'interrogatorio libero o formale sui fatti di causa, con facoltà di farsi sostituire, limitatamente ai singoli giudizi, dai suoi procuratori speciali per l'esercizio dei poteri conferiti;
- compiere tutte le operazioni bancarie attive (versamenti e girate all'incasso di assegni ed effetti);
- compiere operazioni bancarie passive sui conti correnti della Società (Le procure in oggetto prevedono in ogni caso la firma congiunta di un rappresentante della Direzione Amministrazione e di un rappresentante della Direzione Finanza, al fine di garantire lo svolgimento di tutti i controlli propedeutici all'effettuazione di operazioni bancarie passive);
- stipulare con le clausole più opportune, inclusa quella compromissoria, così come modificare, risolvere e cedere contratti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi;
- sottoscrivere contratti con cui vengono conferiti incarichi professionali;
- sottoscrivere, modificare e risolvere contratti collettivi e accordi integrativi di lavoro dipendente che concernano dirigenti, giornalisti, quadri e impiegati ed operai.

Le procure e deleghe esistenti sono oggetto di un monitoraggio periodico, al fine di garantirne l'allineamento agli eventuali cambiamenti organizzativi intercorsi.

- **Rispetto del principio di separazione dei compiti tra attività critiche** nell'ambito del processo di assegnazione di ruoli e responsabilità.
- **Assegnazione della responsabilità per il presidio del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi** del Gruppo a **strutture aziendali appositamente identificate**, ognuna per il proprio ambito di competenza (a titolo esemplificativo, Internal Auditing, Struttura a supporto del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Servizio di Prevenzione e Protezione). Impostazione di flussi di comunicazione tra le strutture stesse, al fine di presidiare in modo coordinato ed efficiente il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi del Gruppo Mediaset.
- **Messa a disposizione delle terze parti** che intrattengono rapporti con la Società del **Codice Etico** e del **Modello 231** adottato dalla Società, al fine di informarle sul contenuto dei sopracitati documenti e sui relativi aggiornamenti.
- **Esistenza e formalizzazione di controlli a presidio dei processi strumentali attraverso i quali possono essere concessi denaro o altre utilità a favore di soggetti pubblici o privati** con cui la Società intrattiene rapporti (es. gestione delle risorse finanziarie, selezione e assunzione del personale, gestione di omaggi, liberalità, spese di rappresentanza e sponsorizzazioni).
- **Svolgimento di attività periodiche di formazione** a favore del personale della Società in merito ai contenuti del **Codice Etico** e del **Modello 231** adottato dalla Società.
- **Utilizzo di standard contrattuali** predisposti dalla Direzione Affari Legali **per la contrattualizzazione di professionisti esterni**. Coinvolgimento di tale Direzione per una preventiva valutazione dei contratti non standard.
- **Inserimento nei contratti** conclusi con i professionisti esterni di **apposite clausole** relative all'**accettazione**, da parte di questi ultimi, del **Codice Etico** e del **Modello 231** adottato dalla Società, con facoltà, da parte di quest'ultima, di ottenere la risoluzione dei contratti in essere e di richiedere l'eventuale risarcimento dei danni subiti in caso di violazione, da parte dei professionisti esterni, di quanto previsto dai suddetti documenti.
- **Tracciabilità e ripercorribilità dei controlli chiave** relativi alle diverse aree aziendali a rischio-reato attraverso appropriata **attività di documentazione** degli stessi.

2) PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI

Al fine di regolamentare i controlli chiave a presidio delle aree di attività a rischio-reato, la Società ha adottato:

- **Policy, Linee Guida Organizzative (LGO), Procedure, Manuali e Istruzioni Operative, messe a disposizione** del personale della Società, attraverso la rete intranet;
- **Flow-chart** a presidio delle aree di attività risultanti dalla mappatura del sistema di controllo interno sull'informativa finanziaria (ex L. 262/05).

La puntuale indicazione dei presidi di controllo specifici è di seguito riportato con riferimento alle singole aree di attività a rischio-reato.

ALLEGATO C

PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO PER “AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO”

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Gestione degli adempimenti obbligatori nei confronti della Pubblica Amministrazione per autorizzazioni, licenze e/o concessioni pubbliche

REATI ASSOCIABILI

Area di attività a rischio diretto con riferimento a:

- Corruzione pubblica¹
- Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico
- Turbata libertà degli incanti
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

- Presidi di controllo generali
- LGO: “Gestione degli adempimenti per l’ottenimento e il rinnovo di autorizzazioni, licenze e concessioni da parte della Pubblica Amministrazione e delle Autorità pubbliche di vigilanza”
- LGO: “Acquisizione e gestione di incarichi professionali a terzi”

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con autorità pubbliche di vigilanza per verifiche e accertamenti

REATI ASSOCIABILI

Area di attività a rischio diretto con riferimento a:

- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico
- Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Area di attività a rischio strumentale con riferimento a:

- Turbata libertà degli incanti
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
- Corruzione pubblica¹

PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

- Presidi di controllo generali
- LGO: “Acquisizione e gestione di incarichi professionali a terzi”
- LGO: “Gestione dei rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza in occasione di verifiche e accertamenti”

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Realizzazione di programmi di formazione e/o servizi a favore del personale finanziati con contributi pubblici

REATI ASSOCIABILI

Area di attività a rischio diretto con riferimento a:

- Corruzione pubblica¹
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico
- Malversazione di erogazioni pubbliche
- Istigazione alla corruzione tra privati
- Corruzione tra privati

PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

- Presidi di controllo generali
- LGO: “Ottenimento e gestione di contributi erogati da enti pubblici per i programmi di formazione”
- LGO: “Ottenimento di contributi erogati da enti pubblici per servizi a favore del personale dipendente”
- LGO: “Acquisizione e gestione di incarichi professionali a terzi”

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con i soci

REATI ASSOCIABILI

Area di attività a rischio diretto con riferimento a:

- Impedito controllo

PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

- Presidi di controllo generali
- LGO: “Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale”

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Gestione della contabilità e predisposizione delle relazioni finanziarie annuali e infrannuali

REATI ASSOCIABILI

Area di attività a rischio diretto con riferimento a:

- False comunicazioni sociali anche per fatti di lieve entità
- False comunicazioni sociali
- Istigazione alla corruzione tra privati
- Corruzione tra privati
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Operazioni in pregiudizio dei creditori
- Indebita restituzione di conferimenti
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi
- Occultamento e distruzione di documenti contabili
- Trasferimento fraudolento di valori
- Riciclaggio

Area di attività a rischio strumentale con riferimento a:

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Dichiarazione infedele
- Istigazione alla corruzione tra privati
- Corruzione tra privati
- Corruzione pubblica
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Traffico di influenze illecite

PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

- Presidi di controllo generali
- LGOPresidi di controllo generali
- LGO: "Acquisizione e gestione di incarichi professionali a terzi"
- LGO: "Predisposizione del bilancio consolidato"
- LGO: "Predisposizione del Bilancio di Esercizio delle Società aventi Sede Legale in Italia"

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Predisposizione del bilancio di sostenibilità

REATI ASSOCIABILI

Area di attività a rischio diretto con riferimento a:

- Manipolazione del mercato

PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

- Presidi di controllo generali
- LGO: "Predisposizione del bilancio di sostenibilità"

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Gestione degli adempimenti fiscali

REATI ASSOCIABILI

Area di attività a rischio diretto con riferimento a:

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Dichiarazione infedele
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
- Omessa dichiarazione
- Omesso versamento di IVA
- Omesso versamento di ritenute certificate
- Indebita compensazione

PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

- Policy: “Transazioni Intercompany *Cross-border*”
- Policy: “Strategia Fiscale del Gruppo MFE”
- Procedura: “Transazioni Intercompany *Cross-Border*”
- Procedura: “*Tax Compliance Model*”

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Gestione dei rapporti intercompany

REATI ASSOCIABILI

Area di attività a rischio diretto con riferimento a:

- Trasferimento fraudolento di valori
- Autoriciclaggio
- Ricettazione
- Riciclaggio
-

Area di attività a rischio strumentale con riferimento a:

- False comunicazioni sociali, anche per fatti di lieve entità
- False comunicazioni sociali
- Turbata libertà degli incanti
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
- Corruzione pubblica²
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Dichiarazione infedele
- Istigazione alla corruzione tra privati
- Corruzione tra privati
- Traffico di influenze illecite
- Riciclaggio

PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

- Presidi di controllo generali
- LGO: “Gestione dei contratti infragruppo area Italia”
- Policy: “Transazioni Intercompany *Cross-border*”
- Procedura: “Transazioni Intercompany *Cross-Border*”

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Gestione delle operazioni straordinarie

REATI ASSOCIABILI

Area di attività a rischio diretto con riferimento a:

- Indebita restituzione di conferimenti
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
- Operazioni in pregiudizio dei creditori
- Abuso di informazioni privilegiate
- Manipolazione del mercato
- Aggiotaggio
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi
- Trasferimento fraudolento di valori
- False comunicazioni sociali
- False comunicazioni sociali, anche per fatti di lieve entità

Area di attività a rischio strumentale con riferimento a:

- Turbata libertà degli incanti
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
- Istigazione alla corruzione tra privati
- Corruzione tra privati
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- Dichiarazione infedele
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Traffico di influenze illecite
- Corruzione pubblica

PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

- Presidi di controllo generali
- LGO: "Acquisizione e gestione di incarichi professionali a terzi"
- LGO: "Gestione e comunicazione delle informazioni privilegiate"

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Approvvigionamento e gestione dei servizi assicurativi

REATI ASSOCIABILI

Area di attività a rischio diretto con riferimento a:

- Istigazione alla corruzione tra privati
- Corruzione tra privati

PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

- Presidi di controllo generali
- LGO: "Gestione dei rapporti con le assicurazioni"

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Gestione dei rapporti con istituti di credito

REATI ASSOCIABILI

Area di attività a rischio diretto con riferimento a:

- Istigazione alla corruzione tra privati
- Corruzione tra privati
- Trasferimento fraudolento di valori
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Riciclaggio
- Autoriciclaggio
- Ricettazione

Area di attività a rischio strumentale con riferimento a:

- Turbata libertà degli incanti
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
- Corruzione pubblica²
- False comunicazioni sociali, anche per fatti di lieve entità
- False comunicazioni sociali
- Trasferimento fraudolento di valori

PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

- Presidi di controllo generali
- LGO: “Gestione dei rapporti con istituti di credito e società di factoring”

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Gestione dei rapporti con società di factoring

REATI ASSOCIABILI

Area di attività a rischio diretto con riferimento a:

Area di attività a rischio diretto con riferimento a:

- Istigazione alla corruzione tra privati
- Corruzione tra privati
- Trasferimento fraudolento di valori
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Riciclaggio
- Autoriciclaggio
- Ricettazione

Area di attività a rischio strumentale con riferimento a:

- False comunicazioni sociali, anche per fatti di lieve entità
- False comunicazioni sociali

PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

- Presidi di controllo generali
- LGO: “Gestione dei rapporti con istituti di credito e società di factoring”

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Gestione di incassi e pagamenti

REATI ASSOCIABILI

Area di attività a rischio diretto con riferimento a:

- Trasferimento fraudolento di valori
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Riciclaggio
- Ricettazione
- Trasferimento fraudolento di valori
- Autoriciclaggio
- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Area di attività a rischio strumentale con riferimento a:

- False comunicazioni sociali
- False comunicazioni sociali, anche per fatti di lieve entità
- Turbata libertà degli incanti
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
- Corruzione pubblica
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
- Istigazione alla corruzione tra privati
- Corruzione tra privati
- Traffico di influenze illecite

PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

- Presidi di controllo generali
- LGO: "Gestione pagamenti"

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Gestione dei fondi cassa

REATI ASSOCIABILI

Area di attività a rischio diretto con riferimento a:

- Trasferimento fraudolento di valori
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Riciclaggio
- Ricettazione
- Autoriciclaggio

Area di attività a rischio strumentale con riferimento a:

- Corruzione pubblica²
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Istigazione alla corruzione tra privati
- Corruzione tra privati
- Turbata libertà degli incanti
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

- Presidi di controllo generali
- LGO: "Gestione fondo cassa"

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Acquisizione di beni e servizi

REATI ASSOCIABILI

Area di attività a rischio diretto con riferimento a:

- Istigazione alla corruzione tra privati
- Corruzione tra privati
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
- Bancarotta fraudolenta
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Riciclaggio
- Ricettazione

Area di attività a rischio strumentale con riferimento a:

- Turbata libertà degli incanti
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
- Corruzione pubblica
- False comunicazioni sociali
- False comunicazioni sociali, anche per fatti di lieve entità
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Dichiarazione infedele
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
- Istigazione alla corruzione tra privati
- Corruzione tra privati
- Traffico di influenze illecite

PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

- Presidi di controllo generali
- LGO: "Gestione degli acquisti di beni e servizi"
- LGO: "Gestione certificazione fornitori"
- Procedura operativa gestione gare

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Gestione della logistica

REATI ASSOCIABILI

Area di attività a rischio diretto con riferimento a:

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Area di attività a rischio strumentale con riferimento a:

- Turbata libertà degli incanti
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
- Corruzione pubblica
- False comunicazioni sociali
- False comunicazioni sociali, anche per fatti di lieve entità
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Istigazione alla corruzione tra privati
- Corruzione tra privati
- Traffico di influenze illecite

PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

- Presidi di controllo generali

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Acquisizione di incarichi professionali

REATI ASSOCIABILI

Area di attività a rischio diretto con riferimento a:

- Istigazione alla corruzione tra privati
- Corruzione tra privati
- Traffico di influenze illecite
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Riciclaggio
- Ricettazione
- Trasferimento fraudolento di valori
- Autoriciclaggio

Area di attività a rischio strumentale con riferimento a:

- False comunicazioni sociali, anche per fatti di lieve entità
- False comunicazioni sociali
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Dichiarazione infedele
- Turbata libertà degli incanti
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
- Corruzione pubblica
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
- Traffico di influenze illecite
- Istigazione alla corruzione tra privati
- Corruzione tra privati

PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

- Presidi di controllo generali
- LGO: "Acquisizione e gestione incarichi professionali a terzi"

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Monitoraggio dei contenuti da emettere

Area di attività a rischio considerata non astrattamente rilevante

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Vendita di spazi pubblicitari

REATI ASSOCIABILI

Area di attività a rischio diretto con riferimento a:

- Istigazione alla corruzione tra privati
- Corruzione tra privati
- Corruzione pubblica²
- Bancarotta fraudolenta⁹
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza
- Turbata libertà dell'industria e del commercio
- Frode nelle pubbliche forniture
- Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico
- Riciclaggio

Area di attività a rischio strumentale con riferimento a:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Turbata libertà degli incanti
- Corruzione pubblica²
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
- Istigazione alla corruzione tra privati
- Corruzione tra privati
- Traffico di influenze illecite

PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

- Presidi di controllo generali

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Gestione operazioni di cambio merce

REATI ASSOCIABILI

Area di attività a rischio diretto con riferimento a:

- Istigazione alla corruzione tra privati
- Corruzione tra privati
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
- Frode nell'esercizio del commercio
- Frodi contro le industrie nazionali
- Frode nelle pubbliche forniture
- Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza
- Turbata libertà dell'industria e del commercio
- Riciclaggio
- Bancarotta fraudolenta⁹

Area di attività a rischio strumentale con riferimento a:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Turbata libertà degli incanti
- Corruzione pubblica²
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
- False comunicazioni sociali
- False comunicazioni sociali, anche per fatti di lieve entità
- Turbata libertà degli incanti
- Istigazione alla corruzione tra privati
- Corruzione tra privati
- Traffico di influenze illecite

PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

- Presidi di controllo generali

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Gestione dei crediti

REATI ASSOCIABILI

Area di attività a rischio diretto con riferimento a:

- Bancarotta preferenziale
- Trasferimento fraudolento di valori

Area di attività a rischio strumentale con riferimento a:

- Turbata libertà degli incanti
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
- Corruzione pubblica²
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- False comunicazioni sociali
- False comunicazioni sociali, anche per fatti di lieve entità
- Turbata libertà degli incanti
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
- Istigazione alla corruzione tra privati
- Corruzione tra privati
- Traffico di influenze illecite

PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

- Presidi di controllo generali

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Gestione dei rapporti con agenti, agenzie e procacciatori d'affari

REATI ASSOCIABILI

Area di attività a rischio diretto con riferimento a:

- Istigazione alla corruzione tra privati
- Corruzione tra privati
- Trasferimento fraudolento di valori
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Riciclaggio
- Ricettazione
- Autoriciclaggio

Area di attività a rischio strumentale con riferimento a:

- Turbata libertà degli incanti
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
- Corruzione pubblica²
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Dichiarazione infedele
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- Fatti di lieve entità
- False comunicazioni sociali
- Istigazione alla corruzione tra privati
- Corruzione tra privati
- Traffico di influenze illecite

PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

- Presidi di controllo generali

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Gestione dei diritti di negoziazione

REATI ASSOCIABILI

Area di attività a rischio diretto con riferimento a:

- Istigazione alla corruzione tra privati
- Corruzione tra privati

Area di attività a rischio strumentale con riferimento a:

- Turbata libertà degli incanti
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
- Corruzione pubblica²
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Dichiarazione infedele
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- False comunicazioni sociali
- False comunicazioni sociali, anche per fatti di lieve entità
- Istigazione alla corruzione tra privati
- Corruzione tra privati
- Traffico di influenze illecite

PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

- Presidi di controllo generali

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Selezione e assunzione del personale

REATI ASSOCIABILI

Area di attività a rischio diretto con riferimento a:

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
- Istigazione alla corruzione tra privati
- Corruzione tra privati
- Corruzione pubblica²
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Turbata libertà degli incanti
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

- Presidi di controllo generali
- LGO: "Selezione ed assunzione del personale"

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Gestione del personale

REATI ASSOCIABILI

Area di attività a rischio diretto con riferimento a:

- Trasferimento fraudolento di valori
- Riciclaggio
- Ricettazione

Area di attività a rischio strumentale con riferimento a:

- Turbata libertà degli incanti
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
- Corruzione pubblica
- Istigazione alla corruzione tra privati
- Corruzione tra privati
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Dichiarazione infedele
- False comunicazioni sociali
- False comunicazioni sociali, anche per fatti di lieve entità

PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

- Presidi di controllo generali
- LGO: Sistema di incentivazione a breve termine
- Procedure: Assegnazione Auto ad uso promiscuo

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Amministrazione del personale

REATI ASSOCIABILI

Area di attività a rischio diretto con riferimento a:

- Istigazione alla corruzione tra privati
- Turbata libertà degli incanti
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
- Corruzione pubblica
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Dichiarazione infedele
- False comunicazioni sociali, anche per fatti di lieve entità
- False comunicazioni sociali
- Corruzione tra privati
- Istigazione alla corruzione tra privati
- Traffico di influenze illecite

PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

- Presidi di controllo generali

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Gestione degli adempimenti assistenziali e previdenziali

REATI ASSOCIABILI

Area di attività a rischio diretto con riferimento a:

- Omesso versamento di ritenute certificate⁴
- Indebita compensazione

PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

- Presidi di controllo generali

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Gestione delle spese di trasferta

REATI ASSOCIABILI

Area di attività a rischio diretto con riferimento a:

- Trasferimento fraudolento di valori
- Riciclaggio
- Autoriciclaggio

Area di attività a rischio strumentale con riferimento a:

- Turbata libertà degli incanti
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
- Corruzione pubblica²
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Dichiarazione infedele
- False comunicazioni sociali, anche per fatti di lieve entità
- False comunicazioni sociali
- Istigazione alla corruzione tra privati
- Corruzione tra privati
- Traffico di influenze illecite

PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

- Presidi di controllo generali
- LGO: "Gestione servizi di viaggio"
- LGO: "Gestione carte di credito aziendali"

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Gestione delle spese per omaggi e liberalità

REATI ASSOCIABILI

Area di attività a rischio strumentale con riferimento a:

- Turbata libertà degli incanti
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
- Corruzione pubblica²
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Dichiarazione infedele
- False comunicazioni sociali, anche per fatti di lieve entità
- False comunicazioni sociali
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
- Istigazione alla corruzione tra privati
- Corruzione tra privati
- Traffico di influenze illecite

PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

- Presidi di controllo generali
- LGO: "Gestione delle spese per liberalità"
- LGO: "Gestione degli omaggi a terzi"

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Gestione delle spese di rappresentanza e sponsorizzazioni

REATI ASSOCIABILI

Area di attività a rischio diretto con riferimento a:

- Trasferimento fraudolento di valori
- Riciclaggio
- Autoriciclaggio

Area di attività a rischio strumentale con riferimento a:

- Corruzione pubblica
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Dichiarazione infedele
- False comunicazioni sociali
- False comunicazioni sociali, anche per fatti di lieve entità
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
- Istigazione alla corruzione tra privati
- Corruzione tra privati
- Traffico di influenze illecite

PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

- Presidi di controllo generali
- LGO: "Gestione carte di credito aziendali"
- LGO: "Gestione delle sponsorizzazioni"

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Gestione degli adempimenti legislativi finalizzati alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

REATI ASSOCIABILI

Area di attività a rischio diretto con riferimento a:

- Omicidio colposo
- Lesioni personali colpose

PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

- Presidi di controllo generali
- Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro
- Politica per la Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro
- LGO: “Modello Organizzativo di Crisis Management”
- LGO: “Modello Operativo di Crisis Management”
- Istruzioni e procedure operative in materia di salute e sicurezza sul lavoro

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Gestione degli adempimenti legislativi finalizzati alla tutela dell'ambiente

REATI ASSOCIABILI

Area di attività a rischio diretto con riferimento a:

- Inquinamento ambientale
- Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata
- Attività non consentite di miscelazione di rifiuti
- Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione
- Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi

PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

- Presidi di controllo generali
- LGO: “Adempimenti per la tutela dell'ambiente”

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Gestione e comunicazione delle informazioni privilegiate

REATI ASSOCIABILI

Area di attività a rischio diretto con riferimento a:

- Abuso di informazioni privilegiate
- Manipolazione del mercato
- Aggiotaggio

Area di attività a rischio strumentale con riferimento a:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Istigazione alla corruzione tra privati
- Corruzione tra privati
- Traffico di influenze illecite

PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

- Presidi di controllo generali
- LGO: “Gestione e comunicazione delle informazioni privilegiate”

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Acquisizione di informazioni riservate

REATI ASSOCIABILI

Area di attività a rischio diretto con riferimento a:

- Istigazione alla corruzione tra privati
- Corruzione tra privati
- Corruzione pubblica²

PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

- Presidi di controllo general

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Gestione dei procedimenti giudiziari, extragiudiziali o arbitrali

REATI ASSOCIABILI

Area di attività a rischio diretto con riferimento a:

- Corruzione pubblica¹
- Istigazione alla corruzione tra privati
- Corruzione tra privati
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Area di attività a rischio strumentale con riferimento a:

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Dichiarazione infedele

PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

- Presidi di controllo generali
- LGO: "Gestione dei contenziosi giudiziari"
- LGO: "Acquisizione e gestione incarichi professionali a terzi"

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Gestione dei sistemi informatici aziendali

REATI ASSOCIABILI

Area di attività a rischio diretto con riferimento a:

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori
- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione vendita o concessione in locazione di banca dati
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa¹⁵
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale ✓ Reato di cui al punto precedente commesso su opere altrui non destinate alla pubblicazione o con usurpazione della paternità
- Frode informatica
- Occultamento e distruzione di documenti contabili

Area di attività a rischio strumentale con riferimento a:

- Fatti di lieve entità
- False comunicazioni sociali
- Turbata libertà degli incanti
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
- Corruzione pubblica²
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
- Istigazione alla corruzione tra privati
- Corruzione tra privati

PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

- Presidi di controllo generali
- Istruzioni operative in ambito Information Security
- Gestione dei Sistemi Informativi
- LGO: “Utilizzo degli Strumenti Informatici”
- LGO: “Gestione utenze e profili autorizzativi sistema gestionale e contabile sap”
- LGO: “Utilizzo di sistemi di controllo per gli accessi alle aree aziendali riservate”
- LGO: “*Information security policy*”
- LGO: “*Information security governance*”
- LGO: “*Information security engineering*”
- LGO: “*Information security operations*”

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Gestione delle operazioni di product placement

REATI ASSOCIABILI

Area di attività a rischio diretto con riferimento a:

- Corruzione pubblica
- Istigazione alla corruzione tra privati
- Corruzione tra privati
- Frode nelle pubbliche forniture
- Truffa in danno dello stato o di altro ente pubblico
- Bancarotta fraudolenta⁹
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza
- Trasferimento fraudolento di valori
- Riciclaggio

Area di attività a rischio strumentale con riferimento a:

- Corruzione pubblica²
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Turbata libertà degli incanti
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
- Istigazione alla corruzione tra privati
- Corruzione tra privati
- Traffico di influenze illecite

PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

- Presidi di controllo generali

NOTE

¹ Si fa riferimento, in particolare, ai reati di:

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.), con riguardo alle pene previste per chi dà o promette utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio nell'ambito dei reati previsti dagli artt. 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) e 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

² Si fa riferimento, in particolare, ai reati di:

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.), con riguardo alle pene previste per chi dà o promette utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio nell'ambito dei reati previsti dagli artt. 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) e 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.).

³ Art. 10-ter D. Lgs. 74/2000.

⁴ Art. 10-*bis* D. Lgs. 74/2000.

⁵ Si segnala, peraltro, che il rischio potrebbe essere diretto laddove l'operazione straordinaria – di per sé – costituisca, per i valori e le modalità con cui è definita, un'utilità impropriamente riconosciuta ad un competitor (ad es.: si acquista a valori sovrastimati un'azienda riferibile alla famiglia dell'apicale di una società concorrente).

⁶ Si fa riferimento, in particolare, ai reati di:

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.), con riguardo alle pene previste per chi dà o promette utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio nell'ambito dei reati previsti dagli artt. 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) e 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.).

Si segnala, peraltro, che il rischio potrebbe essere diretto laddove l'operazione straordinaria – di per sé – costituisca, per i valori e le modalità con cui è definita, un'utilità impropriamente riconosciuta al funzionario pubblico (o a personale riconducibile o segnalato dallo stesso), del quale ci si vuole assicurare i favori (ad es.: si acquista a valori sovrastimati un'azienda riferibile ad un esponente politico).

⁷ Si fa riferimento, in particolare, ai reati di:

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.), con riguardo alle pene previste per chi dà o promette utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio nell'ambito dei reati previsti dagli artt. 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) e 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.).

Si segnala, peraltro, che il rischio potrebbe anche essere diretto, ove il pagamento indebito venga effettuato in favore di un funzionario pubblico (o a personale riconducibile o segnalato dallo stesso), del quale ci si vuole assicurare i favori.

⁸ Si segnala, peraltro, che il rischio potrebbe anche essere diretto, ove il pagamento indebito venga effettuato in favore del competitor/controparte commerciale.

⁹ Art. 216 Legge Fallimentare.

¹⁰ Si fa riferimento, in particolare, ai reati di:

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.), con riguardo alle pene previste per chi dà o promette utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio nell'ambito dei reati previsti dagli artt. 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) e 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.).

Si segnala, peraltro, che il rischio potrebbe essere diretto, ove sia concluso – in assenza di legittime ragioni giustificatrici o a valori sproporzionati – un contratto per l'acquisto di beni o servizi da soggetti riconducibili o segnalati da Funzionari Pubblici, sì da assicurarsi il favore di questi ultimi.

¹¹ Si fa riferimento, in particolare, ai reati di:

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.), con riguardo alle pene previste per chi dà o promette utilità al pubblico ufficiale

o all'incaricato di pubblico servizio nell'ambito dei reati previsti dagli artt. 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) e 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio);

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

Si segnala peraltro che il rischio potrebbe essere diretto, ove l'omaggio sia impropriamente concesso a beneficio di funzionari pubblici o soggetti riconducibili a fornitori/controparti, per assicurarsi il loro favore.

¹² Si fa riferimento, in particolare, ai reati di:

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.), con riguardo alle pene previste per chi dà o promette utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio nell'ambito dei reati previsti dagli artt. 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) e 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

Si segnala, peraltro, che il rischio potrebbe essere diretto, ove sia concluso – in assenza di legittime ragioni giustificatrici o a valori sproporzionati – un contratto per l'acquisto di incarichi professionali con soggetti riconducibili o segnalati da Funzionari Pubblici, sì da assicurarsi il favore di questi ultimi.

¹³ Art. 216, comma 3 Legge Fallimentare.

¹⁴ Si fa riferimento, in particolare, ai reati di:

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.), con riguardo alle pene previste per chi dà o promette utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio nell'ambito dei reati previsti dagli artt. 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) e 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

Si segnala, peraltro, che il rischio potrebbe essere diretto, ove il riconoscimento di bonus/incentivi/benefit sia non dovuto e venga elargito a personale riconducibile o segnalato da pubblici funzionari, al fine di assicurarsene il favore.

¹⁵ Si segnala, peraltro, che il rischio potrebbe essere diretto, ove il riconoscimento di bonus/incentivi/benefit sia non dovuto e venga elargito a soggetti segnalati/riconducibili ad apicali di controparti, al fine di assicurarsene il favore.

¹⁶ Si fa riferimento, in particolare, ai reati di:

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.), con riguardo alle pene previste per chi dà o promette utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio nell'ambito dei reati previsti dagli artt. 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) e 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

Si segnala, peraltro, che il rischio potrebbe essere diretto, ove il riconoscimento di bonus/incentivi/benefit sia non dovuto e venga elargito a personale riconducibile o segnalato da pubblici funzionari, al fine di assicurarsene il favore.

¹⁷ Si segnala, peraltro, che il rischio potrebbe essere diretto, ove l'omaggio o la liberalità, vengano impropriamente concessi/effettuati a beneficio di soggetti riconducibili a fornitori/controparti, per assicurarsi il loro favore.

¹⁸ Si fa riferimento, in particolare, ai reati di:

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.), con riguardo alle pene previste per chi dà o promette utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio nell'ambito dei reati previsti dagli artt. 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) e 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

Si segnala, peraltro, che il rischio potrebbe essere diretto, ove la sponsorizzazione o la spesa di rappresentanza vengano impropriamente

concessi/effettuati a beneficio di personale riconducibile o segnalato da funzionari pubblici, per assicurarsi il loro favore.

¹⁹ Si segnala, peraltro, che il rischio potrebbe essere diretto, ove la sponsorizzazione o la spesa di rappresentanza vengano impropriamente concessi/effettuati a beneficio di soggetti riconducibili a fornitori/controparti, per assicurarsi il loro favore.

²⁰ Si segnala, peraltro, che il rischio potrebbe essere diretto laddove la comunicazione dell'informazione privilegiata – per le sue potenzialità di sfruttamento borsistico – costituisca di per sé un'utilità impropriamente fornita alla controparte commerciale, dei quali ci si vuole assicurare i favori.

ALLEGATO D

INDIRIZZI GENERALI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE¹

CONTESTO NORMATIVO

Nel corso degli ultimi anni si è assistito ad un progressivo rafforzamento dell'impegno nella lotta alla corruzione e, in tal senso, sono stati adottati da parte di quasi tutti i paesi, a livello internazionale² e nazionale³, una serie di interventi normativi volti alla prevenzione e alla repressione dei fenomeni corruttivi all'interno del settore pubblico e privato.

Anche l'Italia, con la **Legge 6 novembre 2012, n. 190** (recante, a ratifica della Convenzione di Strasburgo del 1999, "*Disposizioni per la prevenzione e le repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*"), la c.d. **Legge Anticorruzione**), ha rafforzato gli strumenti volti a contrastare i fenomeni corruttivi. Tale intervento normativo ha comportato, da un lato, l'inasprimento del trattamento sanzionatorio per gli autori dei diversi reati interessati dall'altro ha ampliato il catalogo dei c.d. *reati presupposto* ai sensi del D. Lgs. 231/01 (ovvero dei reati che prevedono la responsabilità amministrativa degli enti), introducendo, nell'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione, il reato di "*induzione indebita a dare o promettere utilità*" (art. 319-*quater* Codice Penale) e riformulando il reato di "*corruzione tra privati*" (art. 2635 Codice Civile) nell'ambito dei reati societari.

Il **D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38** (recante "*Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato*") ha poi introdotto rilevanti novità in materia di corruzione tra privati, prima fra tutte una nuova formulazione dell'art. 2635 Codice Civile, con l'estensione del novero dei soggetti autori del reato, includendo tra essi, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione e di controllo, anche coloro che svolgono attività lavorative con l'esercizio di funzioni direttive presso le società ed enti privati. Inoltre, è stato introdotto l'art. 2365 *bis* (*Istigazione alla corruzione tra privati*), che, quindi, è stato ricompreso nel novero dei reati che possono determinare la responsabilità amministrativa degli enti.

Infine, con la **Legge 9 gennaio 2019, n. 3** ("*Misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*") sono state inasprite le pene principali ed accessorie per i reati di corruzione, rendendo più efficaci le indagini preliminari e limitando l'accesso dei condannati ai benefici carcerari. Con tale provvedimento sono state introdotte significative modifiche anche al D. Lgs. 231/01, inserendo tra i reati presupposto il "*traffico di influenze illecite*" (art. 346-*bis* Codice Penale) e aumentando la durata delle sanzioni interdittive a carico delle società responsabili per reati contro la Pubblica Amministrazione.

DEFINIZIONI

Aree di attività a rischio-reato: aree aziendali dove – in ragione delle attività effettivamente svolte dalle Società del Gruppo MFE, come oltre definite – è direttamente o indirettamente connesso il rischio di commissione di illeciti previsti dalle normative vigenti.

¹ Aggiornate a settembre 2025.

² Si citano, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, provvedimenti quali: la *Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione dei Pubblici Ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali* (1997); la *Convenzione UE relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità o degli Stati membri* (1997); la *Convenzione Penale e Civile sulla Corruzione del Consiglio d'Europa* (1999); la *Convenzione ONU contro la corruzione* (2003).

³ Si vedano, ad esempio, il *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA), emanato negli Stati Uniti del 1977 e l'*UK Bribery Act*, emanato nel Regno Unito del 2010.

Canali Interni: si intendono i canali interni di segnalazione messi a disposizione dal Gruppo MFE, in conformità alle normative comunitarie e nazionali applicabili in materia di *whistleblowing*⁴, per consentire ai Destinatari e, in generale, a chiunque ne abbia interesse, di segnalare, anche in forma anonima, violazioni di illeciti e/ irregolarità nonché, anche sospetti, che ledano l'interesse pubblico o l'integrità delle Società del Gruppo MFE, di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo (comprese le violazioni di quanto disposto nel presente documento).

Codice Etico: il Codice Etico del Gruppo MFE di tempo in tempo vigente.

Collaboratore: il soggetto titolare di un rapporto di lavoro autonomo - di qualsiasi natura - con la/le Società del Gruppo.

Comitato Whistleblowing: l'organismo autonomo e indipendente, composto da tre membri, di cui due interni e uno esterno, individuato quale destinatario delle segnalazioni nonché, in generale, quale gestore del sistema di *whistleblowing* implementato dal Gruppo.

Dazione: l'offerta o il ricevimento di denaro, beni o altre utilità a o da qualsiasi persona (pubblica o privata) inteso quale incentivo a fare qualcosa, ad evitare di fare qualcosa o ad influenzare una decisione. Ad esempio, una dazione può essere un versamento di denaro al fine di (i) ottenere, mantenere o dirottare un'attività commerciale; (ii) ottenere qualsiasi vantaggio non dovuto o inappropriato nello svolgimento di un'attività (come un'agevolazione fiscale o contributiva); ovvero (iii) influenzare il giudizio o la condotta di una parte terza o causare un risultato o un'azione desiderato/a.⁵

Decreto 231: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*.

Destinatari: così come indicato all'art. 1 del Codice Etico e nei Modelli Organizzativi 231, gli amministratori, i sindaci, tutte le persone legate da rapporti di lavoro subordinato con le società del Gruppo (dipendenti) e per tutti coloro che operano per/con le stesse, quale che sia il loro rapporto, anche temporaneo.

Dipendente: il soggetto titolare di un rapporto di lavoro subordinato con le società italiane del Gruppo MFE.

Istituzioni: le istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie ed internazionali.

Leggi Anticorruzione: le disposizioni contenute nel Codice Penale, nel Codice Civile, il Decreto 231, le altre leggi di diritto pubblico e commerciale contro la corruzione vigenti a livello nazionale, comunitario ed internazionale (ivi compresi i trattati, le convenzioni internazionali, l'UK Bribery Act, etc.).

Modelli Organizzativi 231: i modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati ai sensi del Decreto 231 dai Consigli di Amministrazione delle singole società di diritto italiano del Gruppo MFE.

Organismi di Vigilanza e Controllo (OdV): gli organismi nominati ai sensi dell'art. 6, 1° comma, lett. b)

⁴ Ci si riferisce, in particolare, al Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (*“Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*).

⁵ Le “altre utilità” possono essere sia “economiche” sia “non economiche” e possono consistere in:

- denaro;
- prestiti;
- donazioni (comprese donazioni di beneficenza);
- incentivi;
- contratti di assunzione;
- contratti di consulenza;
- trattamenti di favore;
- informazioni confidenziali;
- regali e ospitalità;
- viaggi;
- qualsiasi altro vantaggio o beneficio stimato o percepito come di valore dal beneficiario o da un'altra persona (ad es. un membro della famiglia o un amico del beneficiario).

e d) del Decreto 231 dai Consigli di Amministrazione delle singole società di diritto italiano del Gruppo MFE e come definiti nei Modelli Organizzativi 231 di tempo in tempo adottati da tali società.

Pratiche corruttive⁶: ogni attività che comporti la dazione, l'offerta o la promessa, la concessione, la richiesta o l'accettazione di denaro, beni o qualsiasi altra utilità al fine di indurre o ricompensare un comportamento illecito (per esempio illegale, non etico⁷ o contrario ai propri doveri).

Privato/i: si intende qualsiasi soggetto non rientrante tra i Pubblici Funzionari.

Procedure Aziendali: le Policy, Procedure, Istruzioni Operative, Linee Guida Organizzative, adottate dalle Società del Gruppo ed applicabili – di tempo in tempo – alle stesse.

Pubblico/i Funzionario/i: il/i pubblico/i ufficiale/i⁸ o incaricato/i di pubblico servizio⁹ ovvero organi, rappresentanti, mandatarî, esponenti, membri, dipendenti consulenti, incaricati di pubbliche funzioni o servizi, di pubbliche istituzioni, di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici, anche economici, di enti o società pubbliche di carattere locale, nazionale o internazionale.

Società del Gruppo MFE o Società del Gruppo o Società: si intendono Mediaset S.p.A. e tutte le società/enti di diritto italiano appartenenti al Gruppo MFE da essa direttamente o indirettamente controllate.

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

In coerenza con i principi e i valori espressi nel Codice Etico, tutte le attività poste in essere dal Gruppo MFE sono svolte nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti negli ordinamenti giuridici in cui lo stesso opera ed in coerenza con i principi etici comunemente riconosciuti nella conduzione degli affari, quali onestà, correttezza, lealtà, trasparenza e buona fede. A tale riguardo le Società del Gruppo rifiutano e deplorano il ricorso a comportamenti illegittimi o scorretti (ivi comprese le pratiche corruttive) per il raggiungimento dei propri obiettivi economici ed adottano adeguati strumenti organizzativi atti a prevenire la violazione delle disposizioni di legge (tra cui, in particolare, delle Leggi Anticorruzione), dei principi e valori espressi nel Codice Etico, nei Modelli Organizzativi 231 e nelle Procedure Aziendali, vigilando altresì sulla loro costante osservanza.

Il presente documento ha lo scopo di proporre un quadro sistematico di riferimento in materia di divieto di pratiche corruttive, fornendo una sintesi delle norme etico-comportamentali cui i Destinatari devono strettamente attenersi al fine di rispettare le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia. Le disposizioni del presente documento si integrano con i principi e i valori contenuti nel Codice Etico,

⁶ Per le diverse specie di **corruzione** si rimanda agli artt. 318, 319 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del Codice Penale e degli artt. 2635, 2365-bis e 2365-ter del Codice Civile (**Allegato A**).

⁷ Per “*comportamento non etico*” si intende un comportamento che, sebbene non sia illegale, non è il comportamento “corretto” che ci si dovrebbe aspettare, in generale, da un dipendente del Gruppo o da uno dei Destinatari.

⁸ Art. 357 del Codice Penale: “*Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali (coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*”.

⁹ Art. 358 del Codice Penale: “*Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*”. Sono tali, ad esempio, gli esattori di una società concessionaria dell'erogazione del gas, gli impiegati degli enti pubblici che prestano la loro collaborazione ai pubblici ufficiali nell'opera da questi espletata, il custode del cimitero, la guardia giurata che conduca un furgone portavalori. Il pubblico servizio si identifica in quanto è assoggettato alla medesima disciplina della funzione pubblica, ma difetta dei poteri tipici che la connotano, quali quelli deliberativi, autoritativi e certificativi, senza però che si qualifichi come mera attività materiale. Si tratta dunque di una categoria residuale, comprensiva di tutti coloro che non possono definirsi né pubblici ufficiali, né esercenti un servizio di pubblica necessità.

nei Modelli Organizzativi 231 e nelle Procedure Aziendali di tempo in tempo vigenti, che contengono indicazioni specifiche sia sui controlli preventivi da attuare sia sulle modalità operative da osservare, al fine di prevenire la commissione di illeciti, anche rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto 231.

RIFERIMENTI

- Codice Etico del Gruppo MFE
- Modelli Organizzativi 231 adottati dalle singole società di diritto italiano appartenenti al Gruppo MFE
- Leggi Anticorruzione
- Procedure Aziendali

PRINCIPI GENERALI

Le Società del Gruppo MFE rispettano tutte le norme e disposizioni contenute nelle Leggi Anticorruzione e richiedono ai Destinatari, in osservanza di quanto previsto dal Codice Etico, di svolgere le relazioni d'affari ispirandosi ai principi di legalità, lealtà, correttezza, trasparenza ed efficienza, astenendosi dal porre in essere pratiche corruttive di qualsivoglia natura. Le Società del Gruppo MFE deplorano e condannano ogni comportamento o attività posta in essere a fini corruttivi, quali, a titolo meramente esemplificativo, favoritismi illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni – dirette e/o attraverso terzi – di vantaggi personali di qualsiasi tipo per sé e/o per altri.

Qualunque Destinatario agisca in nome o per conto delle Società del Gruppo nei **rapporti di affari con soggetti pubblici o privati** deve tenere, quindi, un comportamento etico improntato alla legalità e deve agire nel più assoluto rispetto dei principi sopra menzionati.

In generale, ai Destinatari è fatto divieto di dare, ricevere, corrispondere, pretendere, offrire, direttamente o indirettamente, compensi di qualunque natura, promesse e/o offerte indebite di denaro, regali, vantaggi economici, benefici di qualsiasi natura o altre utilità da, o a un **Pubblico Funzionario** e/o ente da esso direttamente o indirettamente rappresentato che: (i) siano correlati a richieste di qualsiasi genere; (ii) siano suscettibili di essere interpretati come volti ad influenzare indebitamente i rapporti tra le Società del Gruppo e il soggetto pubblico citato e/o l'ente dallo stesso rappresentato, a prescindere dalle finalità di perseguimento, anche esclusivo, dell'interesse o vantaggio della Società del Gruppo.

Analogamente, ai Destinatari è fatto divieto di dare, ricevere, corrispondere, pretendere, offrire, direttamente o indirettamente, compensi di qualunque natura, promesse e/o offerte indebite di denaro, regali, vantaggi economici, benefici di qualsiasi natura o altre utilità da, o a un **soggetto privato** e/o ente da esso direttamente o indirettamente rappresentato che: (i) non siano di modico valore e siano correlati a richieste di qualsiasi genere; (ii) siano suscettibili di essere interpretati come volti ad influenzare indebitamente i rapporti tra le Società del Gruppo MFE e il soggetto privato) citato e/o l'ente dallo stesso rappresentato, a prescindere dalle finalità di perseguimento, anche esclusivo, dell'interesse o vantaggio della Società del Gruppo.

È altresì vietato ai Destinatari accettare, effettuare, per sé o per altri, pressioni, raccomandazioni o segnalazioni che possano recare pregiudizio alle società del Gruppo o indebiti vantaggi per sé, per le Società del Gruppo o per terzi.

Nei rapporti con i **fornitori**, i **clienti** e i **terzi** in genere non sono ammessi promessi, offerte di denaro, regali, compensi, vantaggi economici, benefici o altre utilità – a titolo personale – tendenti ad ottenere vantaggi indebiti, reali od apparenti, di qualsiasi natura.

Inoltre, deve essere sempre garantita la **tracciabilità** di ogni operazione, transazione o, in generale, attività posta in essere dalle Società del Gruppo e, in particolare, di quelle svolte nell'ambito delle

“*aree di attività a rischio reato*”, così come indicate nei Modelli Organizzativi 231 delle singole Società, in modo che sia sempre possibile ricostruire *ex post* le motivazioni poste alla base delle scelte di volta in volta operate, i soggetti responsabili delle singole attività intraprese nonché ogni ulteriore dato rilevante ai fini della valutazione della legittimità - sostanziale e legale - e della correttezza delle scelte effettuate.

AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO - REATO

Sulla base delle risultanze delle attività di identificazione dei rischi effettuata nell’ambito delle Società del Gruppo MFE, qui di seguito sono riportate le principali aree di attività identificate come “**a rischio-reato**” astrattamente rilevanti, con specifico riferimento alla potenziale commissione di reati di corruzione pubblica e privata¹⁰.

Trattasi, quindi, di un riepilogo delle principali aree nell’ambito delle quali è opportuno prestare particolare attenzione alle tematiche relative alla **compliance** aziendale, con specifico riguardo alla prevenzione e al contrasto di pratiche corruttive.

- Gestione dei rapporti con Enti Pubblici ed istituzioni
- Acquisto di beni e servizi
- Vendita di beni e servizi
- Gestione dei rapporti con agenti ed intermediari
- Gestione di omaggi e spese di rappresentanza
- Gestione di sponsorizzazioni e liberalità
- Selezione, assunzione e gestione del personale
- Acquisizione di informazioni riservate
- Gestione delle risorse finanziarie

Rispetto a tali *aree di attività a rischio-reato* ciascuna società del Gruppo ha definito appositi i presidi di controllo (generali e specifici), adottando – ove necessario – Procedure Aziendali di riferimento. Di seguito sono elencati i principali controlli preventivi “**chiave**” con riferimento alle aree di attività a rischio-reato sopra menzionate.

Gestione dei rapporti con Enti Pubblici ed Istituzioni

I rapporti con le Istituzioni e gli Enti Pubblici sono improntati a collaborazione e trasparenza, e sono intrattenuti nel rispetto della normativa vigente, (tra cui, in particolare, delle Leggi Anticorruzione), dei principi e valori espressi nel Codice Etico, nei Modelli Organizzativi 231 e nelle Procedure Aziendali, sulla base dei criteri generali di correttezza, trasparenza e lealtà.

Sono, pertanto, vietati pagamenti illeciti nei rapporti con le Istituzioni e con i Pubblici Funzionari. Sono altresì proibite pratiche di corruzione, favoritismi, comportamenti collusivi, sollecitazioni dirette e/o indirette anche attraverso dazioni o promesse di vantaggi personali nei confronti di qualunque soggetto appartenente alla Pubblica Amministrazione o ad altri soggetti allo stesso riconducibili (es. parenti, affini, etc.).

Acquisto di beni e servizi

La scelta dei **fornitori di beni e/o servizi** avviene previa verifica della loro affidabilità, reputazione e

¹⁰ Le singole fattispecie sono elencate nell’Allegato A.

serietà sotto il profilo del rispetto delle norme e regolamenti vigenti (con particolare riferimento alle specifiche disposizioni che regolano l'attività dagli stessi espletata) nonché dell'effettivo possesso di adeguati requisiti tecnico/professionali.

Le attività riguardanti la selezione dei fornitori, la determinazione degli acquisti di beni e/o servizi e la definizione delle condizioni di acquisto devono:

- (i) assicurare la puntuale identificazione dei fornitori e la tracciabilità dei canali di approvvigionamento;
- (ii) basarsi sulla valutazione di parametri esclusivamente oggettivi, quali la qualità, il prezzo, le garanzie di assistenza, tempestività ed efficienza;
- (iii) garantire la qualità e la legittimità dei beni o servizi acquistati;
- (iv) essere improntati all'imparzialità e alla concessione di pari opportunità per ogni fornitore in possesso dei requisiti richiesti.

Nell'ambito del **processo di acquisto di beni e servizi**, è necessario che:

- (i) i rapporti con i fornitori siano gestiti da soggetti che godono di indipendenza di giudizio e di competenza adeguate;
- (ii) preliminarmente rispetto alla conclusione di rapporti commerciali, siano accertate esperienze, requisiti tecnici ed eventuali eventi negativi in capo ai fornitori stessi (es.: assenza di indagini/sentenze anche relative a pratiche corruttive);
- (iii) i contratti siano redatti per iscritto, secondo gli standard in uso e corredati di specifiche clausole atte, tra le altre, a far rispettare alle controparti i principi etici contenuti nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo 231 (anche in materia di anticorruzione);
- (iv) i corrispettivi riconosciuti alle controparti siano supportati da adeguata documentazione comprovante la coerenza delle prestazioni ricevute dai fornitori con le previsioni contrattuali.

Vendita di beni e servizi

Le **attività di vendita** sono perseguite attraverso l'offerta **di beni e servizi** di qualità, a condizioni competitive, nel rispetto delle norme di settore e di quelle poste a tutela della concorrenza e dei consumatori, riconoscendo che l'apprezzamento da parte dei propri clienti è di primaria importanza per il successo d'impresa.

Nell'ambito del processo di vendita di beni e servizi, è necessario che:

- (i) i rapporti con i clienti siano gestiti da soggetti che godono di indipendenza di giudizio e di competenza adeguate;
- (ii) preliminarmente rispetto alla conclusione di rapporti commerciali, sia accertata l'affidabilità dei clienti *business* con cui si intrattengono relazioni d'affari, attraverso l'analisi di indicatori economico-finanziari, e siano svolte attività di qualificazione di questi ultimi, al fine di verificarne la trasparenza societaria e di rilevare l'eventuale presenza di eventi pregiudizievoli e/o ostativi;
- (iii) i contratti che regolano i rapporti con i clienti siano redatti secondo gli standard in uso, corredati di specifiche clausole atte, tra le altre, a far rispettare alle controparti i principi etici contenuti nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo 231 (anche in materia di anticorruzione);
- (iv) le prestazioni a favore dei clienti vengano svolte in coerenza con i contratti vigenti.

Gestione dei rapporti con Agenti ed Intermediari

Qualora per lo svolgimento delle attività del Gruppo, siano impiegati **agenti e/o intermediari**, preliminarmente all'instaurazione di rapporti contrattuali con gli stessi è necessario che:

- (i) sia verificata l'utilità economica dell'intermediazione;

- (ii) siano accertate l'identità, l'esperienza, le qualifiche e la reputazione degli agenti e/o intermediari;
- (iii) sia verificato se gli agenti e/o intermediari di cui ci si vuole avvalere possiedano requisiti tecnici/professionali/organizzativi necessari per svolgere adeguatamente l'attività loro richiesta; e
- (iv) sia accertato se gli agenti e/o gli intermediari di cui ci si vuole avvalere siano stati soggetti ad indagini relative ai reati di corruzione o ad altre attività illegali o comunque a rischio.

Gestione di omaggi e spese di rappresentanza

Le Società del Gruppo MFE concedono omaggi e sostengono spese di rappresentanza a favore di soggetti terzi esclusivamente a scopi commerciali, istituzionali e promozionali, nel rispetto della normativa applicabile, dei principi etici e delle Procedure Aziendali di tempo in tempo vigenti. Sono inoltre vietati, nei rapporti con fornitori, clienti e terze parti in genere, omaggi, offerte di denaro, regali o benefici di qualsiasi natura – anche a titolo personale, indiretto o per tramite di interposta persona – volti a far ottenere indebiti vantaggi, reali o apparenti di qualsivoglia natura alle Società del Gruppo.

Gestione di sponsorizzazioni e liberalità

Le Società del Gruppo MFE concedono sponsorizzazioni e liberalità esclusivamente a scopi promozionali, culturali, filantropici e sportivi.

Le sponsorizzazioni e le liberalità concesse devono essere in linea con i principi definiti nel Codice Etico e coerenti con le Procedure Aziendali e devono essere formalizzate mediante gli standard in uso.

Preliminarmente alla concessione di sponsorizzazioni e/o liberalità, sono effettuate opportune verifiche sulla sussistenza dei requisiti formali delle singole operazioni nonché sulle caratteristiche degli enti beneficiari.

Selezione, assunzione e gestione del personale

Il processo di selezione e assunzione del personale avviene nel rispetto dei principi definiti nel Codice Etico e delle disposizioni delle Procedure Aziendali, con l'intento di favorire le pari opportunità, la formazione, lo sviluppo e la crescita professionale, con esclusione di ogni forma di discriminazione.

Le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane sono improntate al rispetto della personalità e alla valorizzazione della professionalità di ciascuno e si basano su un processo di valutazione delle competenze, dei comportamenti e delle prestazioni fornite dal personale.

Acquisizione di informazioni riservate

È vietato intrattenere rapporti, direttamente o indirettamente, con terze parti al fine di ottenere indebitamente informazioni riservate (ad es. progetti strategici, banche dati di società concorrenti, etc.)

Gestione delle risorse finanziarie

È vietato dare, ricevere, corrispondere, pretendere o offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti da o a soggetti pubblici e privati che: (i) siano correlati a richieste di qualsiasi genere, non giustificate da regolari rapporti giuridici in corso; (ii) siano suscettibili di essere interpretati come volti ad influenzare indebitamente i rapporti tra le Società del Gruppo MFE e i soggetti citati e/o gli enti dagli stessi rappresentati, a prescindere dalle finalità di perseguimento, anche esclusivo, dell'interesse o vantaggio delle singole Società e/o del Gruppo MFE.

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (*WHISTLEBLOWING*)

Le Società del Gruppo MFE incoraggiano i Destinatari e, in generale, chiunque abbia interesse, a segnalare, senza conseguenze pregiudizievoli di alcuna natura, eventuali violazioni del presente documento. In tal senso, le Società del Gruppo, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale, hanno implementato appositi Canali Interni mediante i quali possono essere segnalati illeciti e/o irregolarità, anche sospetti, assicurando l'assoluta riservatezza sull'identità dei segnalanti (e degli altri soggetti meritevoli di tutela) e garantendo agli stessi la massima protezione rispetto ad atteggiamenti ritorsivi o a qualsiasi forma di discriminazione o penalizzazione.

Pertanto, anche eventuali violazioni del presente documento possono essere segnalate al Comitato *Whistleblowing* (anche in forma anonima) attraverso i Canali Interni, secondo i termini e le modalità descritte nelle Procedure Aziendali di tempo in tempo vigenti. Le segnalazioni aventi ad oggetto violazioni e/o condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del Codice Etico e/o dei Modelli Organizzativi 231 possono essere inviate anche alle caselle di posta elettronica degli Organismi di Vigilanza e Controllo, laddove istituiti dalle singole Società. In questi casi, l'OdV destinatario della segnalazione rimetterà comunque la gestione della stessa al Comitato *Whistleblowing*.

SISTEMA SANZIONATORIO

Le violazioni delle disposizioni del presente documento potranno comportare – ove accertate – a carico dei Destinatari responsabili delle stesse l'applicazione di provvedimenti sanzionatori indicati, tra l'altro, nei Modelli Organizzativi 231, al fine di tutelare gli interessi delle Società del Gruppo MFE. Ciò a prescindere dall'instaurazione di un eventuale procedimento penale o amministrativo – nei casi in cui il comportamento integri o meno un'ipotesi di illecito – e dall'esito del conseguente giudizio.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Nell'ambito delle attività di informazione e formazione poste in essere dalle Società del Gruppo in materia di *compliance* al Decreto 231, nonché alla normativa in materia di volta in volta vigente in materia di *whistleblowing*, sono previste delle iniziative formative dedicate specificatamente ai contenuti del presente documento, con modalità e livello di approfondimento diversificati, in funzione dei ruoli ricoperti, delle funzioni, delle responsabilità rivestite dai singoli Destinatari coinvolti nonché dell'effettivo livello di rischio dell'area di attività in cui gli stessi operano.

ALLEGATO A

Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Art. 319-bis c.p. - Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319-ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319.

Art. 322-bis c.p. – Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320, 322, terzo e quarto comma si applicano anche:

1. ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
 2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
 3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
 4. ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
 5. a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1. alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2. a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 346-bis c.p. - Traffico di influenze illecite

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, indebitamente

fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-*bis* ovvero per remunerarlo, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-*bis* in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o entri privati, che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è *sottoposto* alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, promette o dà denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'art. 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Art. 2365-*bis* c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Art. 2635-ter c.c. - Pene accessorie

La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-*bis* del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-*bis*, secondo comma.

